SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 giugno 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 giugno 2003, n. **148.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 55 dell'Accordo quadro stesso.

ART. 3.

1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'*embargo* totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE); »;

b) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle con-

venzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa; ».

ART. 4.

1. All'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad esse »;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi *partner* relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* I titolari di licenza globale di progetto forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1 ».

ART. 5.

1. All'articolo 9 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la parola: « UEO » è sostituita dalla seguente: « UE »;

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« *7-bis.* Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1 ».

ART. 6.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13, comma 1, deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'articolo 9, comma 7-*bis*, e devono essere indicati:

a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre;

b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove già individuate nell'ambito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione;

c) l'identificazione dei destinatari (autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione non è richiesta per le operazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 5 ».

ART. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione

di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i princìpi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale ».

ART. 8.

1. All'articolo 14 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto »;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « L'autorizzazione » sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione per la licenza globale di progetto che è rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed è prorogabile, ».

ART. 9.

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9 luglio 1990, n. 185, le parole: « ai Ministri » sono sostituite dalle seguenti: « alle Amministrazioni ».

ART. 10.

1. All'articolo 20 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: « ovvero in caso di licenza globale di progetto »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis*. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri ».

ART. 11.

1. Per quanto attiene ai programmi di coproduzione intergovernativa per la produzione di materiali di armamento e di equipaggiamento delle Forze armate e di polizia, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, l'operatore, in caso di concessione di licenza globale di progetto, presenta l'elenco dei materiali fino a quel momento movimentati, certificato dal Ministero della difesa, al Ministero degli affari esteri e all'Amministrazione doganale che provvede alla definizione dei regimi doganali accesi.

ART. 12.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinate le condizioni per l'applicazione delle norme relative al segreto di Stato e alle notizie di cui è vietata la divulgazione, ai sensi e per gli effetti di cui al regio decreto 11 luglio

1941, n. 1161, ai Paesi membri dell'Unione europea o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi intergovernativi in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento o per la fornitura di materiali di armamento.

ART. 13.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 29.500 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*
MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO QUADRO TRA LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL REGNO DI SPAGNA, IL REGNO DI SVEZIA, E IL REGNO UNITO DELLA GRAN BRETAGNA E DELL'IRLANDA DEL NORD RELATIVO ALLE MISURE PER FACILITARE LA RISTRUTTURAZIONE E LE ATTIVITÀ DELL'INDUSTRIA EUROPEA PER LA DIFESA

PREAMBOLO

La Repubblica Francese, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica Italiana, Il Regno di Spagna, Il Regno di Svezia, Il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, (di seguito denominate le <<Parti>>):

Con riferimento alla Dichiarazione firmata il 9 dicembre 1997 dai Capi di Stato e di Governo della Repubblica Francese e dai Capi di Governo della Repubblica Federale di Germania e del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e condivisa dai Capi di Governo della Repubblica Italiana, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia, concepita per facilitare la ristrutturazione delle industrie europee aerospaziali ed elettroniche per la difesa;

Con riferimento alla Dichiarazione congiunta del 20 aprile 1998 del Ministro della Difesa della Repubblica Francese, del Ministro Federale della Difesa della Repubblica Federale di Germania, del Ministro della Difesa della Repubblica Italiana, del Ministro della Difesa del Regno di Spagna e del Segretario di Stato della Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e condivisa anche dal Ministro della Difesa del Regno di Svezia;

Con riferimento alla Lettera di Intenti del 6 luglio 1998 relativa alle Misure per Facilitare la Ristrutturazione dell'Industria Europea per la Difesa, firmata dai Ministri della Difesa delle Parti e volendo definire una struttura di cooperazione per facilitare la ristrutturazione dell'industria europea per la difesa;

Riconoscendo che la creazione di Società Transnazionali per la Difesa è una materia che l'industria deve ancora definire, conformemente alle normative sulla concorrenza. Notando, al riguardo, che in Europa esiste già una certa interdipendenza, quale risultato dell'attuale cooperazione sui principali sistemi per la difesa;

Volendo creare una struttura politica e giuridica necessaria a facilitare la ristrutturazione industriale al fine di promuovere una base tecnologica e industriale europea per la difesa più competitiva e forte nel mercato globale della difesa e contribuire in tal modo alla realizzazione di una politica europea comune di difesa e di sicurezza;

Riconoscendo che la ristrutturazione industriale potrebbe portare alla creazione di Società Transnazionali per la Difesa e all'accettazione di una dipendenza reciproca. Evidenziando a tal proposito che la ristrutturazione industriale nel settore della difesa deve tener conto della necessità indispensabile di garantire la sicurezza delle forniture alle Parti ed una giusta ed efficiente distribuzione e mantenimento di beni, di attività e di competenze ritenuti importanti a livello strategico;

Volendo semplificare i Trasferimenti degli Articoli per la Difesa e dei Servizi per la Difesa tra le Parti ed aumentare la cooperazione nel settore delle Esportazioni e riconoscendo che tale politica aiuterà a stimolare la ristrutturazione industriale e preserverà la capacità di esportazione dell'industria; volendo garantire che l'Esportazione dei sistemi prodotti in cooperazione tra di loro sarà gestita in maniera responsabile conformemente agli obblighi ed impegni internazionali di ogni Stato partecipante nell'area di controllo delle esportazioni e in particolar modo ai criteri del Codice di Condotta dell'Unione Europea;

Volendo adattare le procedure relative certificazioni di sicurezza, alla trasmissione di Informazioni Classificate e alle visite, con l'obiettivo di facilitare la cooperazione industriale senza mettere a repentaglio la sicurezza delle Informazioni Classificate ;

Riconoscendo la necessità di migliorare l'utilizzo delle limitate risorse destinate alla ricerca e alla tecnologia nel settore della difesa da ciascuna delle Parti e volendo aumentare la cooperazione in questo settore;

Riconoscendo la necessità di semplificare il trasferimento delle Informazioni Tecniche, armonizzare le normative nazionali relative al trattamento delle Informazioni Tecniche e ridurre le restrizioni sul rilascio e l'uso delle Informazioni Tecniche al fine di rendere possibile l'efficace funzionamento e la ristrutturazione dell'industria europea per la difesa;

Riconoscendo che le Forze Armate europee devono essere ad un sufficiente livello qualitativo, quantitativo e di prontezza operativa per soddisfare i futuri requisiti di flessibilità, mobilità, spiegamento, sostenibilità e interoperabilità, tenendo conto inoltre di ulteriori sfide e possibilità fornite da futuri sviluppi nella ricerca e nella tecnologia. Riconoscendo altresì che tali forze devono essere in grado di operare congiuntamente o come parte di una coalizione in un'ampia gamma di missioni, con in particolare dei rinforzi garantiti ed un efficace comando, controllo, comunicazioni e supporto;

Volendo organizzare, in questo settore, consultazioni tra le Parti al fine di armonizzare i requisiti militari delle rispettive Forze Armate e le procedure di acquisizione, attraverso la cooperazione quanto prima possibile e la definizione di specifiche per sviluppare o acquisire i sistemi d'arma;

Riconoscendo che questo Accordo non richiede alcuna modifica alle rispettive Costituzioni delle Parti;

Riconoscendo che ogni attività intrapresa in base a questo Accordo sarà compatibile con la qualità di membro dell'Unione Europea e con gli obblighi ed impegni derivanti da tale appartenenza;

Hanno concordato quanto segue:

PARTE 1
OBIETTIVI, USO DEI TERMINI E ORGANIZZAZIONE GENERALE

ARTICOLO 1

Gli obiettivi del presente Accordo sono di:

(a) creare un quadro per facilitare la ristrutturazione dell'industria per la difesa in Europa;

(b) garantire una consultazione tempestiva ed efficace sulle problematiche conseguenti alla ristrutturazione della base industriale europea per la difesa;

(c) contribuire a raggiungere la sicurezza di approvvigionamento degli Articoli per la Difesa e dei Servizi per la Difesa per le Parti;

(d) avvicinare, semplificare e ridurre, ove appropriato, le procedure nazionali di controllo sull'esportazione per i Trasferimenti e le Esportazioni di prodotti e tecnologie militari;

(e) facilitare gli scambi d'Informazioni Classificate fra le Parti o fra le rispettive industrie per la difesa e in conformità a provvedimenti di sicurezza, che non mettano a repentaglio la sicurezza di tali Informazioni Classificate;

(f) promuovere il coordinamento di attività congiunte di ricerca al fine di migliorare le basi conoscitive avanzate ed incoraggiare così lo sviluppo e l'innovazione tecnologica;

(g) stabilire principi per il rilascio, il trasferimento, l'utilizzazione e la proprietà delle Informazioni Tecniche in vista di facilitare la ristrutturazione ed il conseguente funzionamento delle industrie per la difesa delle Parti; e

(h) promuovere l'armonizzazione dei requisiti militari delle rispettive Forze Armate

ARTICOLO 2

Ai fini del presente Accordo.

(a) Per <<Programma di Armamento in Cooperazione>> s'intende ogni attività congiunta, compresi fra l'altro lo studio, la valutazione, la verifica, la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la creazione di prototipi, la produzione, l'ammodernamento, la modifica, la manutenzione, la riparazione ed altri servizi successivi alla progettazione, svolta in base ad un accordo internazionale o ad un accordo tra due o più Parti al fine di procurare Articoli per la Difesa e/o Servizi per la Difesa connessi. Ai fini della Parte 3 del presente Accordo (procedure di Trasferimento e di Esportazione), questa definizione si riferisce solo alle attività soggette ad una licenza di esportazione.

(b) Per <<Informazioni Classificate>> si intende ogni tipo di informazione (ovvero conoscenze che possono essere trasmesse in qualsiasi forma) o Materiale che è necessario tutelare da qualsiasi rilascio non autorizzato, così come stabilito dalla classifica di sicurezza.

(c) Per <<Consegnatario>> si intende il contraente, la struttura o altra organizzazione che riceve dal Mittente il Materiale da assemblare ulteriormente, utilizzare, elaborare o per altri scopi. Il termine non include i trasportatori o gli agenti.

(d) Per <<Mittente>> si intende l'individuo o l'organizzazione responsabile della fornitura del Materiale al Consegnatario.

(e) Per <<Articolo per la Difesa>> si intende qualunque arma, sistema d'arma, munizioni, aereo, nave, veicolo, imbarcazione o altri strumenti di guerra e qualsiasi relativa parte o componente e qualsiasi Documento correlato.

(f) Per <<Servizi per la Difesa>> si intendono i servizi, i test, le ispezioni, la manutenzione e la riparazione e altri servizi successivi alla progettazione, l'addestramento, l'assistenza tecnica o di altro tipo, compreso il rilascio di Informazioni Tecniche, implicati in maniera specifica nella distribuzione di un qualsiasi Articolo per la Difesa;

(g) Per <<Documento>> si intende ogni informazione registrata, indipendentemente dalla forma o dalle caratteristiche fisiche, ad. es. in forma scritta o stampata (fra l'altro, lettere, progetti, piani) , mezzi computerizzati di memorizzazione dei dati (fra l'altro disco fisso, dischetti, chip, nastri magnetici, CD), registrazione fotografica e video e loro riproduzione ottica o elettronica.

(h) Per << Esportazione >> si intende ogni movimento di Articoli per la Difesa o dei Servizi per la Difesa da una Parte ad una non-Parte.

(i) Per <<Struttura>> si intende un'installazione, un impianto, uno stabilimento, un laboratorio, un ufficio, un'università o altro istituto di formazione o impresa commerciale (compresi i relativi magazzini, aree di deposito, utenze e componenti che se correlati per funzione e ubicazione formano un'entità operativa) e ogni dipartimento ed edificio di governo.

(j) Per <<Materiale>> si intende ogni articolo o materia da cui si possono estrapolare informazioni . Ciò include i Documenti , le attrezzature, le armi o i componenti.

(k) Per <<Autorità Nazionale per la Sicurezza / Autorità di Sicurezza Designata (ANS/ASD)>> si intende il dipartimento governativo, l'autorità o l'agenzia designata da una Parte come responsabile del coordinamento e dell'attuazione della politica nazionale di sicurezza industriale.

(l) Per <<Responsabile della Sicurezza>>, si intende ogni individuo preposto da un ANS/ASD ad attuare i requisiti di sicurezza industriale in un edificio governativo o nei locali del contraente

(m) Per <<Informazioni Tecniche>> si intendono le informazioni registrate o documentate di natura scientifica o tecnica indipendentemente dal formato, dalle caratteristiche di documentazione o da altro mezzo di presentazione. Le Informazioni possono comprendere, ma non limitarsi a dati sperimentali e di test, specificazioni, progettazioni e processi di progettazione, invenzioni e scoperte, siano o meno queste brevettabili o in altro modo tutelabili dalla legge, descrizioni tecniche e altri lavori di natura tecnica, lavori per la topografia/maschera dei semiconduttori, pacchetti di dati tecnici e di lavorazione, know-how e segreti commerciali e informazioni concernenti le tecniche industriali. Possono essere presentate sotto forma di Documenti, riproduzioni illustrate, schizzi e dischetti di rappresentazioni grafiche, registrazioni su dischetti e pellicole (magnetiche, ottiche e laser), software di data base e di programmi, stampe di memoria di computer o dati conservati nella memoria di un computer o sotto qualsiasi altra forma.

(n) Per <<Trasferimento >> s'intende qualsiasi movimento di Articoli per la Difesa o di Servizi per la Difesa tra le Parti.

(o) Per <<Società Transnazionale per la Difesa (STD) >> s'intende un ente aziendale, industriale o di altra natura giuridica formato da elementi delle industrie per la Difesa di due o più Parti, o con impianti ubicati nell'ambito dei territori di due o più Parti, che producono o forniscono articoli per la Difesa e Servizi per la Difesa. Sono comprese le joint-ventures costituite per mezzo di disposizioni giuridicamente vincolanti, di tipo accettabile per le Parti. S'intende anche qualsiasi attività che produce o fornisce Articoli per la Difesa e Servizi per la Difesa ubicata nell'ambito dei territori delle Parti e che è svolta sotto il controllo di tale ente aziendale, industriale o di altra natura giuridica, o di joint-venture. E' esercitato un controllo nel caso in cui, come specificato dall'ordinamento della Comunità Europea sulle concentrazioni, i diritti, i contratti o altri mezzi forniscono, da soli o congiuntamente, la capacità di esercitare un'influenza decisiva sull'uso di tali attività.

ARTICOLO 3

1. Le Parti istituiranno un Comitato Esecutivo. Esso sarà composto da un membro rappresentante per ogni Parte il quale, se necessario, potrà essere assistito da personale supplementare.

2. Il Comitato Esecutivo sarà responsabile di :

   (a) esercitare un controllo a livello direttivo del presente Accordo, monitorandone l'efficacia e redigendo un rapporto annuale sulla situazione destinato alle Parti;

   (b) raccomandare alle Parti emendamenti da apportare al presente Accordo;

   (c) proporre ulteriori strumenti internazionali conformemente al presente Accordo.

3. Le decisioni del Comitato Esecutivo saranno prese previo consenso di tutte le Parti.

4. Il Comitato Esecutivo si riunirà tutte le volte che sarà necessario per garantire l'effettivo adempimento delle proprie responsabilità, o su richiesta di uno dei suoi membri. Adotterà le proprie norme e procedure e, se necessario, potrà istituire dei sotto-comitati.

PARTE 2
SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI

ARTICOLO 4

1. Le Parti riconoscono che le probabili conseguenze della ristrutturazione industriale saranno la creazione di STD, l'eventuale abbandono della capacità industriale nazionale e quindi l'accettazione della dipendenza reciproca. Pertanto stabiliranno misure idonee ad ottenere la sicurezza degli approvvigionamenti a reciproco vantaggio di tutte le Parti, nonché una corretta

ed efficace distribuzione e mantenimento dei beni, delle attività e delle competenze strategicamente importanti. Presupposto di queste misure sono l'informazione e la consultazione preliminare e l'uso delle normative nazionali, se del caso opportunamente emendate.

2. Le Parti possono includere le loro esigenze, fra l'altro, in accordi, contratti o licenze su offerta legalmente vincolanti da stipulare con le società per la difesa su basi giuste ed eque.

3. Ulteriori misure possono prevedere lo sviluppo di strumenti comuni e l'armonizzazione dei regolamenti nazionali .

ARTICOLO 5

Le Parti riconoscono i benefici che deriveranno dalla creazione di un mercato aperto tra di loro per gli Articoli per la Difesa ed i Servizi per la Difesa. Esse garantiranno che nessuna attività svolta in base al presente Accordo darà luogo a prassi commerciali sleali o a discriminazioni fra le industrie delle Parti.

ARTICOLO 6

1. Le Parti non ostacoleranno le forniture alle altre Parti di Articoli per la Difesa e di Servizi per la Difesa prodotti, assemblati o mantenuti nei loro territori. Adottando tale principio, agiranno in conformità alle norme stabilite nella Parte 3 del presente Accordo.

2. Esse cercheranno di semplificare ed armonizzare ulteriormente le loro norme e procedure esistenti in vista di consentire il libero Trasferimento di Articoli per la Difesa e di Servizi per la Difesa tra le Parti.

ARTICOLO 7

1. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti ed altri interessi legittimi delle Parti sul cui territorio sono ubicate le società implicate nella ristrutturazione e quelli di qualsiasi altra Parte che si affida a tali società per la fornitura di Articoli per la Difesa e di Servizi per la Difesa, le Parti si consulteranno tempestivamente ed efficacemente sulle questioni industriali risultanti dalla ristrutturazione dell'industria europea per la difesa.

2. Per iniziare il processo di consultazione il prima possibile, le Parti incoraggeranno le loro industrie affinché queste ultime le informino in anticipo del loro intento d'istituire una STD o di qualsiasi cambiamento significativo che può avere ripercussioni sulla loro situazione. Per cambiamento significativo s'intende, fra l'altro, il passaggio sotto il controllo straniero diretto o indiretto, oppure l'abbandono, il trasferimento o la rilocalizzazione di una parte o di tutte le attività strategiche fondamentali . Non appena una Parte si rende conto della possibilità che si verifichi una situazione come sopra descritta, essa ne informa le altre Parti implicate. In ogni caso, tutte le altre Parti possono far valere qualsiasi ragionevole preoccupazione alle Parti coinvolte che a loro volta ne valuteranno il merito nel corso delle indagini nazionali previste a livello normativo. Potrebbe essere necessario concludere queste consultazioni entro un termine prefissato, conformemente alle leggi e procedure nazionali. Ciò premesso e ove applicabile, le decisioni sulle fusioni e le acquisizioni di società per la difesa continueranno ad essere prese dalle Parti nel caso in cui l'operazione richieda una valutazione in base alle rispettive leggi e normative nazionali.

3. Le Parti concordano nel ritenere che le STD saranno libere di utilizzare le proprie valutazioni commerciali per distribuire le capacità industriali in base alla logica economica. Tuttavia le Parti possono eccezionalmente ritenere opportuno di mantenere sul proprio territorio nazionale determinate attività, beni ed installazioni strategiche chiave per motivi di sicurezza nazionale. Pertanto le Parti in cui sono ubicate tali attività, beni o installazioni, si consulteranno fra di loro

e con le STD per definire le loro esigenze a tale riguardo. Le Parti includeranno tali esigenze in appositi accordi con le STD su basi corrette e ragionevoli.

ARTICOLO 8

1. Le Parti riconoscono che, per quanto riguarda alcuni Articoli per la Difesa e Servizi per la Difesa particolarmente critici, potrebbe esservi l'esigenza in certi casi eccezionali, di ricostituire un'attività nazionale strategica considerata fondamentale. Le Parti procederanno a tale ricostituzione in uno spirito di cooperazione con l'industria. Il costo completo di tale ricostituzione sarà a carico delle Parti interessate. Le Parti che richiederanno tale ricostituzione concluderanno accordi appropriati con la società per la difesa interessata su basi corrette e ragionevoli.

2. Le Parti prevederanno misure per la ricostituzione delle Strutture che forniscono gli Articoli per la Difesa ed i Servizi per la Difesa solo per ragioni di sicurezza nazionale. Queste misure saranno considerate come l'ultima risorsa per ripristinare la sicurezza degli approvvigionamenti e non saranno utilizzate per inficiare le leggi e le politiche nazionali delle Parti sulla non proliferazione e sull'esportazione di armi.

ARTICOLO 9

Ogni Parte s'impegna ad assistere un'altra Parte, su richiesta, fornendo servizi di indagine dei prezzi e servizi governativi di certificazione della qualità, nel caso in cui tale richiesta sia effettuata parallelamente all'acquisto di Articoli per la Difesa o di Servizi per la Difesa presso una società della prima Parte, in conformità ad accordi o intese internazionali già applicabili o da concludere fra le Parti, oppure, in assenza di tali accordi o intese, in conformità alle normative nazionali .

ARTICOLO 10

1. Le Parti concordano che la priorità degli approvvigionamenti di Articoli per la Difesa e di Servizi per la Difesa in tempo di pace sarà assegnata secondo i programmi negoziati in base alle normali prassi commerciali. Le Parti che acquistano congiuntamente Articoli per la Difesa e Servizi per la Difesa si consulteranno in uno spirito di cooperazione al fine di stabilire termini di consegna reciprocamente soddisfacenti che rispettino le loro esigenze, tenendo conto altresì della fattibilità nel lungo termine e degli interessi della società.

2. Nel caso in cui una Parte richieda Articoli per la Difesa o Servizi per la Difesa durante una situazione di emergenza, crisi o conflitto armato, le Parti si consulteranno immediatamente, a livello adeguato, in uno spirito di cooperazione per:

   (a) dare priorità alla Parte richiedente nell'ordinare o ridistribuire le forniture degli Articoli per la Difesa e dei Servizi per la Difesa. In pratica, tale prassi può implicare una modifica ai contratti esistenti. Di conseguenza la Parte che richiede l'assistenza dovrà addossarsi ogni costo aggiuntivo sostenuto dall'altra Parte o dalla società;

   (b) dare priorità alla Parte richiedente nel caso in cui sia necessario modificare rapidamente gli esistenti Articoli per la Difesa per un nuovo impiego. La Parte che richiede tali modifiche dovrà addossarsi ogni costo aggiuntivo sostenuto dall'altra Parte o dalla società;

   (c) facilitare, conformemente ad ogni intesa internazionale applicabile fra le Parti e in completa osservanza dei rispettivi impegni internazionali, la consegna tempestiva degli Articoli per la Difesa e dei Servizi per la Difesa alla Parte richiedente.

ARTICOLO 11

1. In una situazione di emergenza, crisi o conflitto armato, le Parti, in conformità ad ogni intesa applicabile tra di loro ed in completa osservanza dei rispettivi impegni internazionali, si consulteranno con lo scopo di fornire, se richiesti, gli Articoli per la Difesa, in genere in base a rimborso, prelevandoli dalle scorte proprie di ogni Parte.

2. Le Parti cercheranno di concludere, se possibile e ove appropriato, intese per definire le procedure per tali Trasferimenti o reciproci prestiti di Articoli per la Difesa prelevati dalle proprie scorte.

PARTE 3
PROCEDURE DI TRASFERIMENTO E DI ESPORTAZIONE

ARTICOLO 12

1. Il presente Articolo concerne i Trasferimenti degli Articoli per la Difesa e dei Servizi connessi per la Difesa tra le Parti nel contesto di un Programma di Armamento in Cooperazione.

2. Le Licenze Globali di Progetto saranno utilizzate come necessaria autorizzazione, se richiesto dalle normative nazionali di ognuna delle Parti, nel caso in cui il Trasferimento sia necessario per rispettare il programma o nel caso in cui sia inteso per uso militare nazionale da una delle Parti.

3. La concessione di una Licenza Globale di Progetto ha l'effetto di eliminare la necessità di autorizzazioni specifiche per il Trasferimento degli Articoli per la Difesa e dei Servizi per la Difesa interessati alle destinazioni consentite dalla suddetta licenza, per la durata della stessa.

4. Ogni Parte stabilirà le condizioni per la concessione, il ritiro e l'annullamento della Licenza Globale di Progetto, in considerazione dei rispettivi obblighi a norma del presente Accordo.

ARTICOLO 13

1. Il presente Articolo concerne le Esportazioni ad una non-Parte degli Articoli per la Difesa e dei connessi Servizi per la Difesa sviluppati o prodotti nel contesto di un Programma di Armamento in Cooperazione realizzato in base all'Articolo 12.

2. Le Parti che intraprendono un Programma di Armamento in Cooperazione concorderanno i principi di base che regoleranno le Esportazioni alle non- Parti derivate da tale programma e le procedure riguardanti le decisioni relative alle Esportazioni. In questo contesto, per ogni programma, le Parti partecipanti determineranno sulla base del consenso:

   (a) Le caratteristiche dell'equipaggiamento in esame. Esse possono includere le specifiche tecniche definitive o contenere clausole restrittive per alcune funzioni. Devono specificare in dettaglio, ove necessario, le limitazioni concordate da imporre in termini di funzione, manutenzione o riparazione per Esportazioni a destinazioni diverse. Saranno aggiornate al fine di tenere conto dei miglioramenti tecnici apportati all'Articolo per la Difesa prodotto nel contesto del programma.

   (b) Le destinazioni consentite per le Esportazioni, stabilite e riviste in base alla procedura specificata nel paragrafo 3 del presente articolo.

   (c) I riferimenti agli embarghi. Questi riferimenti saranno automaticamente aggiornati alla luce di qualsiasi aggiunta o modifica alle relative risoluzioni delle Nazioni Unite e/o decisioni dell'Unione Europea. Sarà possibile aggiungere altri embarghi internazionali in base a procedure di consenso.

3. Le procedure ed i principi specificati di seguito regoleranno la istituzione e la revisione delle destinazioni consentite per l'Esportazione:

   (a) La determinazione delle destinazioni consentite per le Esportazioni ed ulteriori aggiunte rientrano nelle responsabilità delle Parti partecipanti al Programma di Armamento in Cooperazione. Tali decisioni saranno prese sulla base del previo consenso raggiunto in seguito alle consultazioni. Tali consultazioni prenderanno in considerazione, fra l'altro, le politiche nazionali di controllo sulle esportazioni delle Parti, l'adempimento dei rispettivi impegni internazionali compresi i criteri del codice di condotta dell'Unione Europea e la tutela degli interessi di difesa delle Parti, compresa la preservazione di una base industriale europea per la difesa forte e competitiva. Se in seguito l'industria richiede l'aggiunta di una destinazione consentita, essa dovrà al più presto sottoporre la questione alle Parti interessate al fine di avvalersi delle procedure definite nel presente Articolo.

   (b) Una destinazione consentita per le Esportazioni può essere eliminata solo nel caso di cambiamenti significativi della sua situazione interna, ad esempio una guerra civile su larga scala o un serio deterioramento della condizione di diritti umani, o se il suo comportamento rappresenta una minaccia per la pace, la sicurezza e la stabilità regionale o internazionale, ad esempio in seguito ad una aggressione o minaccia di aggressione nei confronti di altre nazioni. Se le Parti partecipanti al programma non sono in grado di raggiungere un consenso a livello operativo sull'eliminazione di una destinazione consentita per le Esportazioni, la questione sarà sottoposta ai Ministri ai fini della decisione. Questo processo non dovrebbe superare i tre mesi dal momento in cui viene proposta per la prima volta l'eliminazione della destinazione consentita per le Esportazioni. Le Parti implicate nel programma possono richiedere una moratoria delle Esportazioni del prodotto verso la destinazione in questione per tutta la durata del processo. Alla fine di tale periodo, la destinazione sarà eliminata da quelle consentite , a meno che tutte le Parti siano unanimi nel mantenerla.

4. Una volta raggiunto l'accordo sui principi per le Esportazioni specificati nel paragrafo 2, la responsabilità di rilasciare un'autorizzazione di Esportazione per le destinazioni consentite spetta alla Parte nella cui giurisdizione rientra il contratto di Esportazione.

5. Le Parti che non partecipano al Programma di Armamento in Cooperazione otterranno l'approvazione delle Parti partecipanti al suddetto programma prima di autorizzare qualsiasi riesportazione alle non - Parti di Articoli per la Difesa prodotti in base a quel programma.

6. Le Parti si impegneranno ad ottenere assicurazioni dagli end-users (utenti finali) per le Esportazioni di Articoli per la Difesa alle destinazioni consentite e ad uno scambio di vedute con le Parti interessate nell'eventualità di una richiesta di riesportazione. Se la destinazione di riesportazione non è tra le destinazioni consentite, si applicheranno a tali consultazioni le procedure indicate nel paragrafo 13.3 (a).

7. Le Parti si impegneranno anche a rivedere caso per caso gli esistenti accordi o intese del Programma di Armamento in Cooperazione e gli impegni relativi agli attuali Programmi di Armamento in Cooperazione, allo scopo di trovare un accordo, ove possibile, per applicare ai suddetti programmi i principi e le procedure sottolineati nell'Articolo 12 e nel presente articolo.

ARTICOLO 14

1. Il presente articolo concerne i Trasferimenti e le Esportazioni che riguardano un programma effettuato in cooperazione fra i produttori nell'ambito della giurisdizione di due o più Parti.

2. Quando le STD o altre società per la difesa realizzano un programma di sviluppo o di produzione di Articoli per la Difesa sul territorio di due o più Parti non condotto sulle basi di un programma intergovernativo, esse possono chiedere alle loro autorità nazionali competenti

di rilasciare un'approvazione dichiarante che il programma ha i requisiti per le procedure indicate negli Articoli 12 e 13.

3. Una volta ottenuta l'approvazione di tutte le Parti interessate, le procedure delineate nell'Articolo 12 e nell'Articolo 13, paragrafi 2,3, 4 e 6 saranno pienamente applicate al programma in questione. Le Parti interessate informeranno le altre Parti sullo stato del programma risultante da tale approvazione. Tali altre Parti saranno quindi impegnate ad applicare le disposizioni dell'Articolo 13, paragrafo 5.

ARTICOLO 15

Nella fase iniziale dello sviluppo di una cooperazione industriale, i Trasferimenti fra le Parti ad uso esclusivo delle industrie partecipanti possono essere autorizzati in base alle licenze Globali di Progetto rilasciate dalle rispettive Parti.

ARTICOLO 16

1. Le Parti si impegnano ad applicare procedure semplificate di concessione delle licenze per i Trasferimenti di componenti o sottosistemi prodotti in base a rapporti di sub-appalto fra le industrie localizzate nei territori delle Parti, al di fuori di un programma intergovernativo o di cooperazione industriale approvato.

2. Le Parti ridurranno al minimo il ricorso alla richiesta dei Certificati End-User rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, nonché dei certificati internazionali d'importazione per i Trasferimenti di componenti, a favore, ove possibile, di certificati d'uso della società.

ARTICOLO 17

1. Il presente articolo concerne i Trasferimenti tra le Parti di Articoli per la Difesa e dei connessi Servizi per la Difesa prodotti a livello nazionale e che non rientrano nell'ambito dell'Articolo 12 o degli Articoli dal 13 al 16.

2. Come contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti, le Parti si impegneranno al massimo per semplificare le loro procedure nazionali di concessione delle autorizzazioni per tali Trasferimenti di Articoli per la Difesa e connessi Servizi per la Difesa ad un'altra Parte.

ARTICOLO 18

La concessione di una Licenza Globale di Progetto non esonererà i connessi Trasferimenti di Articoli per la Difesa fra le Parti da altre normative rilevanti, ad esempio i requisiti per il transito o la documentazione doganale. Le Parti concordano di esaminare la possibilità di semplificare o ridurre i requisiti amministrativi per i Trasferimenti contemplati nel presente Accordo.

PARTE 4
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

ARTICOLO 19

Tutte le Informazioni Classificate scambiate fra le Parti o le loro industrie per la difesa in base al presente Accordo saranno gestite conformemente alle leggi e regolamenti nazionali delle Parti, alle disposizioni di questa Parte e all'Allegato di questo Accordo. Senza pregiudicare la sicurezza delle Informazioni Classificate, le Parti garantiranno che non saranno imposte inutili restrizioni sui movimenti del personale, delle informazioni e del Materiale e faciliteranno l'accesso tenendo in considerazione il principio della "necessità di conoscere".

ARTICOLO 20

1. Ai fini del presente Accordo, le Parti utilizzeranno le classifiche nazionali di sicurezza ed i loro equivalenti come specificato nel riquadro dell'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate.

2. Quando una Parte modifica la propria classifica nazionale, ne informerà al più presto le altre Parti.

ARTICOLO 21

1. Tutte le persone che richiedono di accedere alle Informazioni Classificate a livello Riservatissimo e di livello superiore devono essere in possesso di un'apposita certificazione di sicurezza. La procedura di autorizzazione deve essere conforme alle leggi/regolamenti nazionali. Se l'autorizzazione è rilasciata da una Parte per un cittadino di un'altra Parte è necessario informare immediatamente quest'ultima.

2. Le Certificazioni di Sicurezza Personale per cittadini residenti nel proprio paese Parte che richiedono di accedere alle Informazioni Classificate nello stesso paese saranno trattate dalle loro ANS/ASD.

3. Tuttavia, le Certificazioni di Sicurezza Personale per cittadini delle Parti, legalmente residenti sul territorio di un'altra Parte e che fanno richiesta d'impiego in quello stesso paese, saranno trattate dalla autorità di sicurezza competente di quel paese che effettuerà appropriati controlli all'estero e ne informerà il paese di origine.

4. Una Certificazione di Sicurezza Personale rilasciata da una ANS/ASD sarà accettata dalle altre ANS/ASD delle Parti per impieghi che comportano l'accesso alle Informazioni Classificate all'interno di una società nel loro paese.

ARTICOLO 22

La certificazione di sicurezza delle STD e di altre strutture delle società per la difesa (Certificazione di Sicurezza per le Strutture) sarà trattata in conformità alle normative nazionali di sicurezza ed alle esigenze della Parte in cui sono ubicate tali strutture. Se necessario, saranno valutate eventuali consultazioni fra le Parti.

ARTICOLO 23

1. Il presente Articolo concerne l'accesso delle persone fisiche alle Informazioni Classificate .

2. In base al presente Accordo, l'accesso alle Informazioni Classificate sarà limitato alle persone fisiche che hanno una "necessità di conoscere" e a cui è stata rilasciata un'autorizzazione di sicurezza per il livello corrispondente alla classifica delle informazioni a cui si richiede l'accesso.

3. L'autorizzazione per accedere alle informazioni sarà richiesta alle Autorità competenti della Parte in cui è necessario avere accesso alle Informazioni classificate.

4. L'accesso alle Informazioni Classificate Riservatissime o Segrete da parte di una persona fisica con la sola nazionalità di una Parte sarà concesso senza previa autorizzazione della Parte originante.

5. L'accesso alle Informazioni Classificate Riservatissime o Segrete da parte di una persona fisica con doppia nazionalità di una Parte e di un paese dell'Unione Europea , sarà concesso senza previa autorizzazione della Parte originante. L'accesso non contemplato nel presente paragrafo

sarà soggetto al processo di consultazione descritto nell'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate.

6. L'accesso alle Informazioni Classificate Riservatissime o Segrete da parte di una persona fisica senza nazionalità di una Parte sarà soggetto a previa consultazione con la Parte originante. Il processo di consultazione per tali individui è descritto nell'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate.

7. Tuttavia, per semplificare l'accesso alle Informazioni Classificate, le Parti tenteranno di concordare nelle Istruzioni di Sicurezza del Programma (PSI) o in altri appositi documenti approvati dalle ANS/ASD coinvolte, che tali limitazioni di accesso possono essere meno rigide o non necessarie.

8. Per particolari motivi di sicurezza, nel caso in cui la Parte originante chieda di riservare l'accesso alle Informazioni Classificate di livello Riservatissimo o Segreto alle sole persone fisiche aventi la nazionalità delle Parti in questione, tali informazioni dovranno essere contrassegnate con un'indicazione che specifica la loro classifica ed un'ulteriore avvertenza indicante << Ad Uso Esclusivo di (XY)>>.

ARTICOLO 24

1. Le Parti non diffonderanno, riveleranno, utilizzeranno o permetteranno di diffondere, rivelare o utilizzare alcuna Informazione Classificata se non per finalità e limitazioni stabilite dalla Parte originante.

2. Le Parti non diffonderanno, riveleranno, o permetteranno di diffondere o rivelare le Informazioni Classificate relative ad un programma ad uno Stato, ad un'organizzazione internazionale o ad un ente che non partecipano a detto programma, diversi da quelli per cui l'accesso è soggetto alle disposizioni dell'Articolo 23, senza previo consenso scritto della Parte originante.

ARTICOLO 25

1. Di norma le Informazioni Classificate di livello Riservatissimo e Segreto saranno trasferite tra le Parti con bolgetta diplomatica da Governo a Governo o attraverso canali approvati dalle ANS/ASD delle Parti. Tali informazioni dovranno riportare il livello di classifica ed indicare il paese di origine.

2. Altri mezzi per la trasmissione di informazioni classificate Riservate o Riservatissime sono descritti nell'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate.

ARTICOLO 26

1. Ogni Parte autorizzerà le visite dei rappresentanti civili o militari dell'altra Parte o dei dipendenti dei loro Contraenti ai suoi stabilimenti, istituzioni e laboratori statali, nonché agli stabilimenti dei Contraenti che comportano l'accesso alle Informazioni Classificate specificate in un protocollo di sicurezza o messe a disposizione di una Parte valutandole caso per caso, a condizione che il visitatore possieda idonea certificazione di sicurezza ed abbia "necessità di conoscere".

2. Tali visite saranno organizzate direttamente tra la Struttura d'invio e la Struttura ricevente e saranno soggette alle disposizioni descritte nell'Allègato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate.

ARTICOLO 27

Nel caso in cui l'applicazione delle precedenti disposizioni richieda modifiche alle leggi e normative nazionali in vigore nelle Parti o agli accordi di sicurezza generali applicabili esclusivamente fra due o più Parti, nella misura in cui si applicano alla sicurezza industriale, le Parti prenderanno le misure necessarie per attuare tali modifiche.

PARTE 5
RICERCA E TECNOLOGIA NEL SETTORE DELLA DIFESA

ARTICOLO 28

1. Le Parti si scambieranno informazioni sui rispettivi programmi di Ricerca e Tecnologia (R&T) nel settore della difesa al fine di facilitare l'armonizzazione di tali programmi.

2. Lo scambio d'informazioni riguarderà:

   (a) Strategie e politiche di R&T nel settore della difesa;

   (b) Programmi di R&T nel settore della difesa attuali e progettati in futuro.

3. Le Parti concorderanno le modalità di comunicazione e di scambio d'informazioni fornite in applicazione del precedente paragrafo 2 (a) e (b).

4. Non è necessario comunicare le Informazioni sulle politiche o sui programmi di R&T nel settore della difesa che secondo una Parte riguardano i propri interessi di sicurezza critici o i propri rapporti con parti terze. Ogni Parte notificherà alle altre Parti le categorie di informazioni che a suo avviso non è necessario comunicare.

ARTICOLO 29

Le Parti svilupperanno un'interpretazione comune delle tecnologie considerate necessarie allo scopo di stabilire un approccio coordinato per il rispetto di tali necessità.

ARTICOLO 30

Per incoraggiare il più possibile la cooperazione della R&T nel settore della difesa, le Parti concordano che:

(a) due o più Parti possono intraprendere un programma o un progetto di R&T nel settore della difesa senza la partecipazione o l'approvazione delle altre Parti;

(b) nel caso in cui altre Parti richiedano di entrare nell'accordo, è necessario il consenso di tutte le Parti originarie;

(c) il diritto di utilizzare i risultati sarà concordato dalle Parti implicate nel programma o progetto di R&T nel settore della difesa;

(d) nel contesto dei sopraindicati punti da (a) a (c), dovranno essere ricercati i mezzi per definire metodi e procedure comuni per la stipula di contratti di R&T nel settore della difesa.

ARTICOLO 31

Le Parti, per quanto riguarda la R&T nel settore della difesa, coordineranno tramite un codice di condotta comune, i rispettivi rapporti e le attività con la STD e, ove appropriato, con altre società per

la difesa ed enti di ricerca. A tale scopo, le Parti organizzeranno consultazioni tra loro stesse ed il dialogo tra esse stesse e le STD e, ove appropriato, con altre società per la difesa ed enti di ricerca per coordinare la gestione delle proposte e stabilire, ove opportuno, programmi comuni di R&T nel settore della difesa e cercheranno di armonizzare i rispettivi metodi di negoziazione, finanziamento e concessione di contratti di R&T nel settore della difesa.

ARTICOLO 32

Le Parti individueranno i metodi ed i mezzi per affidare l'incarico ad un'organizzazione con personalità giuridica e a cui le Parti possono delegare i fondi, ove opportuno, per stipulare e gestire i programmi o i progetti di R&T nel settore della difesa.

ARTICOLO 33

La concorrenza dovrebbe essere considerata come il metodo migliore per l'assegnazione dei contratti di R&T nel settore della difesa, tenendo conto delle normative e delle procedure nazionali, ad eccezione del caso in cui una Parte ritenga che tale concorrenza possa essere dannosa per i propri interessi di sicurezza critici.

ARTICOLO 34

In base al presente Accordo, per attività comuni di R&T nel settore della difesa, le Parti ricercheranno un profitto globale senza rivendicare un "giusto ritorno" risultante da un singolo progetto.

ARTICOLO 35

Le Parti concorderanno le politiche e le procedure da seguire qualora intraprendano programmi o progetti di R&T con una parte terza.

ARTICOLO 36

Le Parti svilupperanno appositi strumenti internazionali in base ai precedenti Articoli da 28 a 35.

PARTE 6
TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI TECNICHE

ARTICOLO 37

1. Il trattamento delle Informazioni Tecniche è soggetto alla "necessità di conoscere" del presunto destinatario ed al rispetto delle leggi e normative relative alla sicurezza nazionale.

2. Ogni Parte, valutando la possibilità di autorizzare l'accesso e l'utilizzo delle Informazioni Tecniche di proprietà del governo o delle Informazioni Tecniche a cui ha accesso, tratterà le industrie per la difesa delle altre Parti allo stesso modo con cui tratta la propria industria nazionale.

3. Le Parti esamineranno la possibilità di estendere le misure specificate nella Parte 6 del presente Accordo ad altre entità industriali che sono legalmente vincolate da intese in vigore nei territori di due o più Parti ai fini della ristrutturazione dell'industria per la difesa.

ARTICOLO 38

1. La proprietà delle Informazioni Tecniche sarà posseduta, come norma generale, dalla Parte in cui hanno origine tali Informazioni Tecniche; ciò è subordinato al fatto che le Parti abbiano

adeguati diritti per rivelare ed utilizzare le Informazioni Tecniche prodotte in base a contratti da loro stesse assegnati.

2. In particolare, le Parti interessate non richiederanno il trasferimento della proprietà delle Informazioni Tecniche dall'industria ad una delle Parti come condizione per permettere la creazione o la ristrutturazione di un'entità legale che può essere da esse considerata come una STD o per permettere il trasferimento di un contratto a tale entità legale.

3 Le Parti acquisiranno la proprietà delle Informazioni Tecniche solo se ritengono che sia impossibile fare altrimenti, e ciò dovrà essere fatto con mezzi legali o contrattuali.

4. Nulla nel presente Accordo pregiudicherà i diritti legali esistenti per quanto riguarda i rapporti tra datore di lavoro e dipendente.

ARTICOLO 39

Fatti salvi i diritti di ogni parte terza, ogni Parte dovrà:

(a) rilasciare le Informazioni Tecniche di proprietà del governo senza alcuna spesa per le altre Parti e/o per le rispettive industrie per la difesa ai fini informativi, quando si tratti di facilitare la creazione o la ristrutturazione di un'entità legale che può essere considerata da quella Parte come una STD;

(b) considerare favorevolmente il rilascio delle Informazioni Tecniche di proprietà del governo e la concessione di licenze per i fini commerciali ad un'entità legale che può essere considerata da quella Parte come una STD, in termini corretti e ragionevoli;

(c) fornire supporto governativo ed assistenza tecnica per l'attuazione dei paragrafi (a) e (b) in termini corretti e ragionevoli.

ARTICOLO 40

Il rilascio e l'uso di Informazioni Tecniche di proprietà dei contraenti e prodotte rispetto a un contratto riconosciuto dalle Parti saranno regolate dalle seguenti disposizioni:

(a) Le Parti interessate autorizzeranno i loro contraenti a rilasciare le Informazioni Tecniche e le necessarie autorizzazioni o cessione di diritti per permettere agli stessi di creare o ristrutturare un'entità legale che possa essere considerata da queste Parti come una STD e di rendere operativa tale entità, malgrado ogni clausola contraria nel contratto con questi contraenti, e subordinatamente agli obblighi di ogni Parte interessata verso terzi e all'assenza di impedimenti legali.

(b) Le Parti forniranno assistenza adeguata al fine di semplificare il rilascio di Informazioni Tecniche tra i contraenti.

ARTICOLO 41

Le Parti interessate non rivendicheranno alcuna compensazione finanziaria per contratti nazionali per la difesa allo scopo di creare o ristrutturare un'entità legale che possa essere considerata dalle Parti stesse come una STD, che generi un trasferimento di Informazioni Tecniche dal contraente a questa entità, a condizione che tale entità e/o contraente in questione adempia a tutti gli obblighi in materia di dette compensazioni in base ai contratti nazionali per la difesa, firmati dalle Parti con il contraente.

ARTICOLO 42

A supporto della ristrutturazione dell'industria europea per la difesa, le Parti stipuleranno accordi ai fini dell'armonizzazione delle disposizioni standard specificate nei contratti di difesa delle Parti riguardanti il trattamento delle Informazioni Tecniche. Questa armonizzazione terrà conto di ogni necessaria modifica o integrazione richiesta al fine di includere il trattamento delle Informazioni Tecniche nei Programmi di Armamento in Cooperazione tra le Parti. Tale procedura prenderà in considerazione altre iniziative europee nel settore del trattamento delle Informazioni Tecniche.

ARTICOLO 43

1. Le Parti valuteranno la possibilità di definire accordi per salvaguardare e armonizzare le disposizioni e le procedure nei rispettivi territori per le invenzioni che incorporano Informazioni Tecniche classificate prodotte nei territori delle Parti, per cui è richiesta la tutela tramite brevetto o strumento simile. Lo scopo dei suddetti accordi è anche quello di stabilire procedure semplificate per la trasmissione dei documenti inerenti all'archiviazione e all'esercizio di tali diritti.

2. Nel caso in cui si ritenga necessario apportare modifiche alle disposizioni degli accordi internazionali che vincolano le Parti o alle leggi e normative delle Parti, queste ultime adotteranno le misure necessarie allo scopo di gestire tali modifiche conformemente alla legislazione nazionale e ad altre procedure nazionali pertinenti.

ARTICOLO 44

Nel caso in cui si ricevano Informazioni Tecniche da una parte terza o da un'altra Parte, nessun principio contenuto nel presente Accordo pregiudicherà i diritti di quella parte terza o altra Parte per quanto riguarda tali Informazioni Tecniche. Inoltre, nulla nel presente Accordo sarà interpretato nel senso di richiedere ad una Parte di rivelare Informazioni Tecniche contrariamente alle leggi e normative di sicurezza nazionale o alle leggi e regolamenti sui controlli dell'esportazione o contrariamente ad eventuali accordi con l'utente finale senza che detta Parte abbia prima ottenuto una deroga in merito.

PARTE 7
ARMONIZZAZIONE DEI REQUISITI MILITARI

ARTICOLO 45

Le Parti riconoscono la necessità di armonizzare i requisiti militari delle rispettive Forze Armate stabilendo una metodologia che migliori il coordinamento tra tutti gli enti collaborativi e definisca un processo permanente per:

(a) trovare un accordo sulla definizione di un concetto comune per l'impiego delle forze e sviluppare una comune conoscenza delle relative capacità militari;

(b) preparare piani armonizzati di sviluppo delle forze e di acquisizione degli equipaggiamenti;

(c) definire un profilo per gli investimenti nel settore della difesa e dell'industria;

(d) definire requisiti comuni da parte degli utenti per facilitare una maggiore cooperazione nell'acquisizione degli equipaggiamenti ;

(e) condurre un dialogo comune con l'industria per la difesa.

ARTICOLO 46

1. Le Parti riconoscono la necessità di cooperare per stabilire un piano generale a lungo termine che rifletta una visione comune delle loro future necessità operative. Questo piano costituirebbe la struttura per una pianificazione armonizzata dell'acquisizione di equipaggiamenti e fornirebbe un orientamento per una politica armonizzata di R&T nel settore della difesa.

2. A tale scopo, le Parti intraprenderanno scambi regolari ed esaurienti di Documenti e di altre informazioni specifiche e si impegneranno in un lavoro di cooperazione che coinvolgerà:

   (a) un dettagliato processo di sviluppo delle forze supportato da un solido principio di base che le Parti saranno pronte a sottoscrivere;

   (b) un'analisi dettagliata delle capacità militari;

   (c) lo status della pianificazione nazionale e la priorità dei programmi per gli equipaggiamenti ed i sistemi.

ARTICOLO 47

1. Le Parti riconoscono la necessità di cooperare il prima possibile per la creazione dei requisiti, includendo le specifiche dei sistemi che vogliono sviluppare e/o acquistare.

2. A tale scopo, in ogni fase del processo di acquisizione, le Parti intraprenderanno scambi regolari ed esaurienti di Documenti e di altre specifiche informazioni e si impegneranno in un lavoro di cooperazione che tratterà:

   (a) la definizione di Requisiti Operativi preliminari;

   (b) l'esecuzione di simulazioni, di studi tecnici ed operativi, di studi di riduzione dei rischi e di pre-fattibilità atti a confrontare l'efficacia delle diverse soluzioni e ottimizzare le loro specifiche ;

   (c) la realizzazione di dimostratori tecnologici e la loro sperimentazione sul campo;

   (d) la definizione di comuni Requisiti Operativi definitivi.

3. Le Parti identificheranno i progetti che potrebbero portare ad un'eventuale cooperazione nelle aree di ricerca, sviluppo, approvvigionamento e supporto logistico per migliorare globalmente le capacità militari, specialmente nel settore delle Informazioni, del Trasporto Strategico e del Comando e Controllo.

ARTICOLO 48

1. Le Parti si consulteranno al fine di armonizzare le rispettive procedure di gestione dei programmi e di acquisizione degli equipaggiamenti.

2. Le Parti individueranno i metodi ed i mezzi per assegnare l'incarico ed i fondi ad un'organizzazione con personalità giuridica che gestisca i programmi e proceda ad una comune acquisizione degli equipaggiamenti.

ARTICOLO 49

Le Parti definiranno ed attueranno i metodi, i mezzi e l'organizzazione per intraprendere e supportare i compiti descritti negli Articoli da 45 a 48 e stabiliranno obiettivi e procedure dettagliate in un atto internazionale specifico.

PARTE 8
TUTELA DELLE INFORMAZIONI SENSIBILI A LIVELLO COMMERCIALE

ARTICOLO 50

Le consultazioni tra le Parti in base alla Parte 2 del presente Accordo saranno soggette alle restrizioni relative alle informazioni fornite alle altre Parti a causa della natura riservata di alcune informazioni ritenute di valore commerciale o sensibili per il mercato. Per gli scopi di questa Parte, le informazioni includono, fra l'altro, le Informazioni Tecniche.

ARTICOLO 51

1. Le Informazioni ritenute di valore commerciale o sensibili per il mercato saranno recepite in maniera riservata e salvaguardate di conseguenza. A tale scopo, ogni Parte si accerterà che ogni informazione fornita alle altre Parti in via riservata sia adeguatamente contraddistinta in modo da segnalarne il valore commerciale.

2. Le Parti saranno anche preparate a sottoscrivere accordi diretti di riservatezza con l'industria o altri detentori d'informazioni, per quanto riguarda le divulgazioni che implicano informazioni ritenute di valore commerciale o sensibili per il mercato.

ARTICOLO 52

La Parte che riceve da un'altra Parte informazioni ritenute di valore commerciale o sensibili per il mercato, non userà o rivelerà tali informazioni se non allo scopo per il quale sono state fornite, a meno che non abbia ricevuto precedente consenso scritto dalla Parte che le fornisce. Se non diversamente specificato dalla Parte che fornisce le informazioni, queste ultime saranno rilasciate esclusivamente a coloro i quali, all'interno dell'amministrazione della Parte ricevente, hanno una "necessità di conoscere". Inoltre, le informazioni contraddistinte come aventi valore commerciale saranno protette, in assenza d'istruzioni specifiche, in base al fatto che sono state fornite solo a scopi informativi.

ARTICOLO 53

Ogni Parte assicurerà che le informazioni ricevute in maniera riservata o prodotte congiuntamente in base al presente Accordo non saranno rivelate, ad eccezione del caso in cui vi sia il consenso della Parte che le fornisce. Nel caso in cui le informazioni siano rivelate, senza autorizzazione della Parte che le fornisce o se si prevede una tale possibilità, la Parte in questione dovrà esserne informata immediatamente.

ARTICOLO 54

1. Le restrizioni sull'utilizzo e il rilascio di informazioni ritenute di valore commerciale o sensibili per il mercato non si applicheranno nel caso in cui tali informazioni:

   (a) fossero in possesso di una Parte senza alcuna restrizione scritta o implicita, prima di essere ricevute sulla base di un accordo di riservatezza;

   (b) siano, sulla base di prove riconosciute, concepite o sviluppate indipendentemente da o per una Parte, senza alcun riferimento alle informazioni fornite in via riservata;

   (c) siano o diventino in seguito di dominio pubblico, per ragioni esterne alla violazione della riservatezza commessa da una Parte, a condizione che la Parte ricevente si consulti con la Parte che le fornisce prima di qualsiasi utilizzo o rilascio;

(d) siano state messe a disposizione di una Parte in maniera legittima attraverso altre fonti;

(e) siano state messe a disposizione delle Parti con altri mezzi a seguito di contratti stipulati da una Parte.

PARTE 9
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 55

1. Il presente Accordo sarà subordinato alla ratifica, all'approvazione o accettazione.

2. Gli atti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, di seguito denominato Depositario.

3. Tra i primi due Stati firmatari che depositano i loro atti di ratifica, accettazione o approvazione, il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data di ricezione del Depositario del secondo atto di ratifica.

4. Per gli altri Stati firmatari, il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data di ricezione del Depositario dell'atto di ratifica, accettazione o approvazione.

5. Fino al momento in cui i sei Paesi firmatari non avranno depositato l'atto di ratifica, accettazione o approvazione, il Comitato Esecutivo sarà composto da quegli Stati firmatari per i quali questo Accordo è entrato in vigore con i rimanenti Paesi firmatari come osservatori . L'articolo 3.2 (b), l'Articolo 57 , l'Articolo 58.1 e l'Articolo 58.2 (b) di questo Accordo non entreranno in vigore fino a quando tutti i sei Paesi firmatari non avranno depositato i loro atti o finché non saranno trascorsi 36 mesi dalla data della firma, qualunque sia la prima eventualità.

6. Il Depositario trasmetterà una copia certificata dell'Accordo ad ogni Stato firmatario .

7. Il Depositario informerà le Parti su:

   (a) la data di ricezione di ogni atto di ratifica, accettazione o approvazione a cui si fa riferimento nel precedente paragrafo 2;

   (b) la data di entrata in vigore del presente Accordo per ogni Parte.

ARTICOLO 56

1. Una volta entrato in vigore il presente Accordo per tutti gli Stati firmatari, ogni Stato Membro dell'Unione Europea può richiedere l'adesione al Depositario del presente Accordo. Le Parti valuteranno tale richiesta. L'adesione sarà soggetta all'approvazione unanime delle Parti. L'adesione di ogni altro Stato europeo potrà essere presa in considerazione dalle Parti. Verrà rivolto un invito solo se esse pervengono a decisione unanime.

2. Per una Parte aderente, il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data di ricezione del Depositario dell'atto di adesione. Il Depositario trasmetterà una copia certificata del presente Accordo al Governo della Parte richiedente. Il Depositario informerà le Parti della data di ricezione di ogni atto di adesione e della data di entrata in vigore del presente Accordo per ogni Parte aderente.

ARTICOLO 57

1. Se le Parti concordano di porre fine congiuntamente al presente Accordo, si consulteranno immediatamente e concorderanno tra loro i necessari provvedimenti per gestire in maniera soddisfacente le conseguenze di tale estinzione. La cessazione del presente Accordo sarà effettiva alla data concordata per iscritto dalle Parti.

2. Se una delle Parti desidera recedere dal presente accordo, essa esaminerà le conseguenze di tale recesso con le altre Parti. Se alla fine di tali consultazioni la Parte interessata desidera ancora recedere dall'Accordo, informerà per iscritto il Depositario di tale decisione. Quest'ultimo informerà a sua volta tutte le altre Parti. Il recesso avrà effetto dopo sei mesi a partire dalla ricezione della notifica del Depositario.

3. Né la estinzione né il recesso pregiudicheranno gli obblighi già sottoscritti ed i diritti e le prerogative precedentemente acquisiti dalle Parti in base alle disposizioni del presente Accordo in particolare rispetto alla Parte 4 (Sicurezza delle Informazioni), alla Parte 6 (Trattamento delle Informazioni Tecniche), alla Parte 8 (Tutela delle Informazioni sensibili a Livello Commerciale) e alla Parte 9, Articolo 60 (Risoluzione delle Controversie).

ARTICOLO 58

1. Ogni Parte può proporre emendamenti al presente Accordo. Il testo di ogni proposta di emendamento sarà sottoposto per iscritto al Depositario che lo invierà a tutti gli Stati firmatari per essere valutato dal Comitato Esecutivo e da ogni Stato che ha aderito. Una volta che l'emendamento è stato approvato per iscritto da tutte le Parti, ognuna invierà al Depositario il proprio atto di ratifica, accettazione o approvazione. L'emendamento entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data di ricezione del Depositario degli atti di tutte le Parti. Il Depositario notificherà a tutti gli Stati firmatari e ad ogni Stato che ha aderito la data in cui ogni emendamento entrerà in vigore. Ogni emendamento che entra in vigore prima che tutti i sei Stati firmatari siano diventati Parti sarà vincolante per gli altri Stati firmatari quando diventeranno Parti. Ogni emendamento, che entra in vigore sarà vincolante per qualsiasi altro Stato che ha aderito quando diventerà Parte.

2. (a) L'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate costituirà parte integrale del presente Accordo. Il contenuto riguarderà esclusivamente questioni amministrative o tecniche relative alla sicurezza delle Informazioni Classificate.

   (b) Ogni modifica a questo Allegato può essere decisa dal Comitato Esecutivo. Tali modifiche entreranno in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data in cui il Depositario riceve la decisione del Comitato Esecutivo. Il Depositario notificherà a tutti gli Stati firmatari ed agli Stati che hanno aderito la data in cui ogni modifica entrerà in vigore.

3. Ogni Stato che ha fatto richiesta di aderire, o che è stato invitato ad aderire in base al disposto dell'Art.56.1, sarà informato dal Depositario di ogni emendamento concordato o modifica e della data di entrata in vigore.

ARTICOLO 59

Le Parti riporteranno le loro intese riguardanti i dettagli tecnici e amministrativi della rispettiva cooperazione definita dal presente Accordo in atti internazionali che possono incorporare, mediante riferimenti, le disposizioni dello stesso.

ARTICOLO 60

Nel caso in cui sorga una controversia tra due o più Parti, riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, si cercherà una soluzione per mezzo di consultazioni o altri metodi di soluzione ritenuti reciprocamente accettabili .

In fede di che, i Rappresentanti sottoscritti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Farnborough il 27 luglio 2000 un unico esemplare nelle lingue Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo, Svedese e Tedesco, tutti i testi facenti egualmente fede.

ALLEGATO

Sicurezza delle Informazioni Classificate

1. Classifiche di Sicurezza Nazionale di cui all'articolo 20

Ai fini del presente Accordo, sono riportate di seguito le equivalenti classificazioni di sicurezza delle Parti:

Stati			
Francia	SECRET DEFENSE	CONFIDENTIEL DEFENSE	DIFFUSION RESTREINTE
Germania	GEHEIM	VS-VERTRAULICH	VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Italia	SEGRETO	RISERVATISSIMO	RISERVATO
Regno Unito	SECRET	CONFIDENTIAL	RESTRICTED
Spagna	RESERVADO	CONFIDENCIAL	DIFUSION LIMITADA
Svezia	HEMLIG/SECRET	HEMLIG / CONFIDENTIAL	HEMLIG/ RESTRICTED

2. Processo di consultazione a cui si fa riferimento nell'Articolo 23

1. (a) I partecipanti in un determinato progetto/programma si informeranno e si consulteranno reciprocamente quando si tratta di concedere l'accesso alle informazioni classificate di un progetto/programma ad un cittadino di una non-Parte.

   (b) Questo processo sarà avviato prima dell'inizio o, se opportuno, nel corso del progetto/programma.

2. Le informazioni saranno limitate alla nazionalità delle persone fisiche interessate.

3. Una Parte che riceve tale comunicazione valuterà se l'accesso alle proprie Informazioni Classificate ad un cittadino di una non-Parte sia possibile o meno.

4. Urgente priorità sarà data a tali consultazioni in vista di raggiungere un consenso. Nel caso in cui ciò non sia possibile, sarà accettata la decisione della Parte originatrice.

3. Mezzi alternativi per la trasmissione delle informazioni cui si fa riferimento nell'Articolo 25

Le informazioni classificate Riservatissime o Riservate possono essere trasmesse attraverso diversi canali, di seguito descritti.

1. In caso di urgenza, cioé solo nel caso in cui l'utilizzo della bolgetta diplomatica governo -a- governo non soddisfi le necessità dell'industria, le Informazioni Classificate di livello Riservatissimo possono essere trasmesse attraverso società di corrieri privati, a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri:

   (a) La società di corrieri sia ubicata entro il territorio delle Parti e disponga di un programma di sicurezza protettivo per la movimentazione di valori supportato da un servizio di consegna contro firma del destinatario, nonché un'attestazione di responsabilità continua per la custodia attraverso la presentazione delle firme o dei contrassegni o un sistema elettronico di ricerca/ritrovamento.

   (b) La società di corrieri deve ottenere e presentare al Mittente prova dell'effettuata consegna contro firma del destinatario e presentazione dei contrassegni oppure deve ottenere ricevuta con il numero di spedizione dei colli.

   (c) La società di corrieri deve garantire che la consegna sia effettuata al Consegnatario prima di una specifica ora e data, in un lasso di tempo di 24 ore.

   (d) La società di corrieri può delegare un incaricato o un subappaltatore. Tuttavia, il rispetto dei requisiti sopra specificati rientra nelle responsabilità della società di corrieri.

2. Le Informazioni Classificate di livello Riservato saranno trasmesse tra le Parti conformemente alle normative nazionali del mittente che possono comportare l'utilizzo di corrieri privati.

3. Le Informazioni Classificate di livello Riservatissimo e di livello superiore non saranno trasmesse elettronicamente sotto forma di testi in chiaro. Per la codifica delle informazioni classificate Riservatissime e di livello superiore saranno utilizzati i soli sistemi crittografici approvati dalle ANS/ASD interessate, indipendentemente dal metodo di trasmissione. Le Informazioni Riservate saranno trasmesse o accessibili elettronicamente (ad esempio con collegamenti computerizzati punto a punto) attraverso una rete pubblica quale Internet, utilizzando dispositivi commerciali di codifica accettati

reciprocamente dalle rispettive autorità nazionali. Tuttavia, le conversazioni telefoniche, le video conferenze o trasmissioni di facsimili contenenti Informazioni Riservate possono essere non codificate nel caso in cui non sia disponibile un sistema approvato di codifica.

4. Disposizioni per le visite a cui si fa riferimento nell'Articolo 26

A - Procedura per le visite

1. Tutto il personale in visita deve rispettare le normative di sicurezza della Parte ricevente. Qualsiasi Informazione Classificata rilasciata o messa a disposizione dei visitatori sarà trattata come se fosse fornita alla Parte che invia il personale in visita e sarà protetta di conseguenza.

2. Le disposizioni previste nei presenti paragrafi si applicano ai contraenti ed ai rappresentanti militari o civili della Parte che necessitano di effettuare delle visite alle seguenti strutture:

   (a) un dipartimento o edificio governativo di un'altra Parte, oppure

   (b) le strutture di una società transnazionale o altra società per la difesa, o dei loro subappaltatori, ubicate in una o più Parti,

e che richiedono di avere accesso alle informazioni classificate Riservatissime e Segrete.

3. Queste visite sono soggette anche alle seguenti condizioni:

   (a) la visita deve avere uno scopo ufficiale pertinente alle attività di difesa di una o più Parti,

   (b) la struttura da visitare dispone dell'adeguata Certificazione di Sicurezza in base al disposto del'Art.22.

4. Prima dell'arrivo ad una delle Strutture evidenziate in precedenza, il Responsabile della Sicurezza della struttura che invia il personale in visita deve fornire conferma della Certificazione di Sicurezza Personale del visitatore direttamente alla Struttura ricevente, nel modulo riportato di seguito. A conferma della loro identità, il visitatore deve essere in possesso di una carta d'identità o di un passaporto da presentare alle autorità preposte alla sicurezza della Struttura da visitare.

5. Rientra nei compiti dei Responsabili della Sicurezza della Struttura d'invio:

(a) garantire con le relative ANS/ASD che la Struttura della società da visitare sia in possesso di un'apposita Certificazione di Sicurezza per le Strutture,

(b) accordarsi con i Responsabili della Sicurezza della Struttura ricevente sulla necessità della visita.

6. Il Responsabile della Sicurezza della Struttura da visitare deve garantire una registrazione di tutti i visitatori, compreso il nome, l'organizzazione che rappresentano, la data di scadenza della Certificazione di Sicurezza Personale, la data (e) della visita(e) e il nome(i) della persona(e) visitata(e). Tali registrazioni devono essere conservate per un periodo non inferiore ai cinque anni.

7. La ANS/ASD della Parte ricevente ha il diritto di richiedere alle proprie strutture da visitare di essere informata anticipatamente per visite superiori ai 21 giorni. La ANS/ASD può rilasciare l'approvazione, ma nel caso in cui sorga un problema di sicurezza si consulterà con la ASN/ASD del visitatore.

8. Anche le visite relative alle informazioni classificate Riservate saranno organizzate direttamente tra la Struttura che invia e la Struttura che riceve i visitatori.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1927):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (RUGGIERO) e dal Ministro della difesa (MARTINO) il 9 novembre 2001.

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), in sede referente, in data 10 dicembre 2001 con pareri delle commissioni I, V, VI, IX, X, XIV.

Esaminato dalle commissioni riunite III e IV il 22, 29, 30 gennaio 2002.

Esaminato in aula il 25 marzo 2002, 27 maggio 2002, 25 giugno 2002 e approvato il 26 giugno 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1547):

Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), in sede referente, il 2 luglio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª e giunta per gli affari delle Comunità europee e Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Esaminato dalle commissioni 3ª e 4ª, il 4, 9, 10, 16, 17, 23 luglio 2002, 11, 18, 19, 24 settembre 2002.

Esaminato in aula il 27 febbraio 2003, 4, 20, 26 marzo 2003 e approvato con modificazioni il 27 marzo 2003.

Camera dei deputati (atto n. 1927-*B*):

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), in sede referente, il 31 marzo 2003 con pareri delle commissioni I, V, VI.

Esaminato dalle commissioni riunite III e IV l'8, 9, 10, 14 aprile 2003, 13, 14, 15, 27 maggio 2003.

Esaminato in aula e approvato il 3 giugno 2003.

03G0171

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER L'ANAGRAFE NAZIONALE BOVINA

ORDINANZA 19 giugno 2003.

Certificazione da parte di ogni detentore della propria consistenza di stalla, registrata nell'Anagrafe nazionale bovina.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER L'ANAGRAFE NAZIONALE BOVINA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 concernente attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

Visto il regolamento (CE) n. 132/99 della Commissione del 21 gennaio 1999 recante modifica del regolamento 2630/97 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, in particolare il titolo I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, recanti disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo Umbro Toscano;

Visto il decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 gennaio 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario dell'11 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di proroga del mandato commissariale del 7 aprile 2003;

Tenuto conto che, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2002, il detentore o il suo delegato sono pienamente responsabili sia della veridicità che della tempestiva registrazione di tutti gli eventi inerenti ogni movimentazione di capi in entrata ed in uscita dall'azienda e che si rende necessario conseguire il definitivo e puntuale allineamento dei contenuti informativi registrati nella Banca dati nazionale dell'anagrafe bovina con l'effettiva consistenza degli allevamenti stessi;

Considerato che con accordo sottoscritto il 15 maggio 2002 da tutte le parti rappresentate nel Comitato di cui all'art. 15 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002 è stato stabilito un preciso e condiviso calendario operativo che prevedeva l'allineamento della consistenza di stalla nella BDN entro il 31 ottobre 2002;

Tenuto conto che l'attuazione di tale accordo ha fatto riscontrare difficoltà operative tali che tuttora non risulta totalmente conseguito il predetto allineamento dei dati;

Considerato che gli interventi tecnico-organizzativi promossi e posti in essere consentono oggi di eseguire le operazioni di allineamento con le modalità previste dal citato decreto ministeriale 31 gennaio 2002;

Ordina:

Art. 1.

Certificazione della consistenza delle BDN con la situazione di stalla - Adempimenti dei produttori

1. Al fine di garantire, l'allineamento dell'Anagrafe nazionale bovina con le effettive situazioni di stalla così come riportate da ogni allevamento nell'apposito registro tenuto secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, a partire dal 15 luglio e sino al 15 novembre 2003, ogni detentore di animali della specie bovina, comprese le specie *Bison bison e Bubalus bubalus*, riscontra la situazione dell'allevamento di competenza in collegamento con la Banca dati nazionale, ed effettua gli aggiornamenti, secondo le modalità previste dal manuale operativo approvato con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 giugno 2002, e successive modificazioni e integrazioni, degli eventi per i quali non risulti ancora eseguita la registrazione informatica nella Banca dati nazionale.

2. L'attività di riscontro effettuata ai sensi di quanto disposto dal comma 1 può essere eseguita anche per il tramite dell'assistenza degli organismi di cui all'art. 14 del decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 gennaio 2002.

3. A conclusione dell'attività di riscontro, ogni detentore di animali notifica alla Banca dati nazionale l'avvenuta certificazione della piena rispondenza tra quanto riportato nell'apposito registro aziendale ed il contenuto informativo registrato nell'Anagrafe nazio-

nale bovina; secondo modalità che il detentore troverà pubblicate sullo stesso portale di gestione della Banca dati nazionale.

4. Le registrazioni nella Banca dati nazionale effettuate ai sensi del comma 1 non costituiscono inadempimento in relazione agli obblighi ed ai termini fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 e del citato decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 gennaio 2002.

5. L'esecuzione delle registrazioni in Banca dati nazionale non esclude la responsabilità dei detentori in ordine al rispetto dei termini, stabiliti dai citati decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 e decreto 31 gennaio 2002, per la notifica amministrativa degli eventi cui le registrazioni si riferiscono.

6. Le modalità operative previste nel presente articolo consentono la piena attuazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 2, e devono pertanto essere seguite a regime dai soggetti cui competono obblighi di comunicazione di eventi alla Banca dati nazionale dell'anagrafe bovina.

Art. 2.

Monitoraggio dell'attività di certificazione della consistenza delle BDN con la situazione di stalla

1. Per l'intero periodo di attuazione dell'ordinanza, è istituito un comitato tecnico di supporto all'attività commissariale per il monitoraggio dell'attività di riscontro e certificazione composto dai membri facenti parte del Comitato tecnico di coordinamento istituito ai sensi dell'art. 15 del decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 gennaio 2002, allargato ai rappresentanti degli organismi di cui all'art. 14 del già citato decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali.

2. Il comitato di cui al comma 1:

a) relaziona, almeno su base mensile, sull'andamento dell'attività di certificazione della consistenza delle BDN con la situazione di stalla;

b) sulla base delle risultanze acquisite dagli elaborati predisposti dal Centro servizi nazionale, predispone le eventuali azioni integrative da adottarsi con le medesime modalità di emanazione della presente ordinanza.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Al termine del periodo previsto per l'esecuzione dell'attività di certificazione della consistenza delle BDN con la situazione di stalla, saranno attivati specifici controlli aziendali da parte dei servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali volti ad accertare l'effettiva esistenza e consistenza delle aziende, nonché l'avvenuta certificazione della piena rispondenza tra la consistenza di stalla riportata nell'apposito registro aziendale ed il contenuto informativo riscontrato nell'Anagrafe nazionale bovina e la conseguente applicabilità di quanto previsto dal sistema sanzionatorio vigente.

2. I controlli in oggetto riguardano anche le aziende per le quali non risulti notificata alla Banca dati nazionale l'avvenuta certificazione della reale consistenza di stalla.

Roma, 19 giugno 2003

Il commissario straordinario: CURSI

03A07617

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Milite Maria Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad uni sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Milite Maria Cristina, nata a Buenos Aires (Argentina) il 1° maggio 1956, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologo»

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» presso l'«Universidad Argentina John F. Kennedy» di Buenos Aires il 2 aprile 1983;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Ministerio de Salud de la Nacion» con matricola n. 8561 dal 1° agosto 1984;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 15 maggio 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Milite Maria Cristina, nata a Buenos Aires (Argentina) il 1° maggio 1956, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titoto valido per l'iscrizione all'albo degli «Psicologi», sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: MELE

03A07475

DECRETO 10 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Cordeiro Karla de Assis di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto il decreto legistativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Cordeiro Karla de Assis, nata a Rio de Janeiro (Brasile) il 4 giugno 1962, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/92, il riconoscimento del titoto professionale di «advogado», conseguito in Brasile ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Bacharel em Direito» conseguito presso l'«Universidade do Estado do Rio de Janeiro» in data 1° dicembre 1986;

Considerato inoltre che l'istante è iscritta presso l'«Ordem dos Advogados do Brasil» di Rio de Janeiro dal 16 febbraio 1987, come attestato dall'«Ordem dos Avogados» stesso;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 31 marzo 2003;

Considerato il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, in atti documentato;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/92, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Cordeiro Karla de Assis, nata a Rio de Janeiro (Brasile), il 4 giugno 1962, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia;

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;
2) diritto civile;
3) diritto processuale civile;
4) diritto penale;
5) diritto processuale penale;
6) diritto amministrativo;
7) ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie sopra indicate Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A07476

DECRETO 10 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Nuti Maria Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Nuti Maria Gabriela, nata a Petropolis-Rj (Brasile) il 9 dicembre 1976, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/92, il riconoscimento del titoto professionale di «advogado», conseguito in Brasile ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Bacharel em Direito» conseguito presso la «Pontificia Univerisdade Catòlica do Rio de Janeiro» in data 4 gennaio 2000;

Considerato inoltre che l'istante è iscritta presso l'«Ordem dos Advogados do Brasil» di Rio de Janeiro dal 17 marzo 2000, come attestato dall'«Ordem dos Avogados» stesso;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 31 marzo 2003;

Considerato il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, in atti documentato;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/92, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Nuti Maria Gabriela, nata a Petropolis-Rj (Brasile), il 9 dicembre 1976, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia;

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) diritto civile;

3) diritto processuale civile;

4) diritto penale;

5) diritto processuale penale;

6) diritto amministrativo;

7) ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie sopra indicate Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A07477

DECRETO 10 giugno 2003.

Rettifica del decreto di riconoscimento alla sig.ra Iametti Paola di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 21 maggio 2003 con il quale si riconosceva il titolo di Psicologo conseguito in Svizzera dalla sig.ra Iametti Paola, cittadina italiana-svizzera, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto come cognome «Iannetti» invece di «Iametti», come risulta dalla documentazione in atti;

Rilevato altresì che nell'allegato *A* del citato decreto, al punto *e)* è stato scritto «disponibilità dell'ingegnere tutor» invece di «disponibilità dello psicologo tutor»;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Iametti Paola, pervenuta in data 10 marzo 2003;

Decreta:

Il decreto datato 21 maggio 2003, con il quale si riconosceva il titolo di Psicologo, conseguito in Svizzera da Iametti Paola, nata a Sorengo (Svizzera) il 18 ottobre 1975, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi sez. A, è modificato come segue: la parola «Iannetti» è sostituita con la parola «Iametti» ed inoltre la frase «disponibilità dell'ingegnere tutor» è sostituita dalla frase «disponibilità dello psicologo tutor».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 21 maggio 2003.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: MELE

03A07485

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 giugno 2003.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali. (Periodo 13 gennaio 2003 - 12 luglio 2003).

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostuito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 2003;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, a decorrere dal 13 gennaio 2003 il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura del 2,24 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A07679

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 maggio 2003.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

le direttive ministeriali emanate con circolari n. 30/1981 del 20 marzo 1981 e successive variazioni intervenute e n. 33/1996 del 7 marzo 1996 in materia di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza nomina di liquidatore di società cooperative;

il D.D. del 6 marzo 1996;

il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998 (art. 2);

l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da

cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare concernente le sottoelencate società cooperative;

il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 19 marzo 2003;

Decreta:

Le società cooperative di seguito indicate sono sciolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 7 luglio 1975;

1) soc. cooperativa di P.L. «G.M. 2000 Service - p.s.c.» con sede in Lequile (Lecce) - via S. Pietro in Lama n. 36 - costituita con atto a rogito del notaio Massimo Angiana - Lecce - in data 20 dicembre 1999, repertorio n. 14289 - tribunale di Lecce - registro Società n. 30882 - posizione BUSC n. 3833/294509.

2) soc. cooperativa di P.L. «Futura 2000» con sede in Copertino (Lecce), via Grottella n. 134 - costituita con atto a rogito del notaio Massimo Angiana di Lecce in data 23 settembre 1999 - repertorio n. 13611 - tribunale di Lecce - registro società n. 21517/99 - posizione BUSC n. 3837/294513.

3) soc. cooperativa P.L. « Ella p.s.c.» con sede in Casarano - via Monti n. 3 - costituita con atto a rogito del notaio Giorgio Cascione - Casarano - in data 27 dicembre 1999 - repertorio n. 125043 - tribunale di Lecce - registro società n. 15806 - posizione BUSC n. 3714/290648.

4) soc. cooperativa di P.L. « Paduli Service» con sede in Sannicola (Lecce) - via Grassi n. 15 - costituita con atto a rogito del notaio Vincenzo Resta - Squinzano - in data 5 agosto 1998 - repertorio n. 119147 - tribunale di Lecce - registro società n. 52457 - posizione BUSC n. 3589/283750.

5) soc. cooperativa «Sociale Stella del Mattino» con sede in Copertino (Lecce) - via Margherita di Savoia - costituita con atto a rogito del notaio Pallara Antonio di Carmiano - in data 10 febbraio 1997 - repertorio n. 39719 - tribunale di Lecce - registro società n. 25409 - posizione BUSC n. 3624/287015.

6) soc. cooperativa di P.L. « Eco Sud p.s.c.» con sede in Lecce - via De Gasperi n. 14 - costituita con atto a rogito del notaio Domenico Mancuso di Lecce - in data 25 maggio 1998 - repertorio n. 253582 - tribunale di Lecce - registro società n. 41056 - posizione BUSC n. 3566/282543.

Avverso il presente decreto dirigenziale è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale degli enti cooperativi - divisione IV - Roma.

Lecce, 29 maggio 2003

Il dirigente: D'ORIA

03A07551

DECRETO 9 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Maristella», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato articolo 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la consistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 30 aprile 2003.

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400 - art. 2 - Soc. coop. «Maristella» sede Brindisi 72100 largo Sdrigoli 37, costituita per rogito dott. Greco Gaetano, il 7 ottobre 1964, repertorio n. 91065, registro società n. 610, omologa tribunale di Brindisi del 20 ottobre 1964 - B.U.S.C. n. 40\90808.

Brindisi, 9 giugno 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A07456

DECRETO 9 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «La Multitecnica - piccola soc. coop.va», in Oria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decen-

trato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperativa di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 30 aprile 2003;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

Società cooperativa «La Multitecnica - piccola soc. coop.va», sede di Oria (Brindisi) 72024, via Tommaso Fiore n. 1, costituita per rogito dott.ssa Tateo Maria il 23 maggio 2000, repertorio n. 22164, registro società n. 107309, B.U.S.C. n. 2591.

Brindisi, 9 giugno 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A07457

DECRETO 9 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cantina sociale produttori diretti», in San Pietro Vernotico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti e constatato, altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 30 aprile 2003;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975 n. 400, art. 2:

Società cooperativa «Cantina sociale produttori diretti», sede di San Pietro Vernotico (Brindisi) 72027, via Principe Amedeo n. 38, costituita per rogito dott. Colucci Luigi il 24 agosto 1972, repertorio n. 99975, registro società n. 1001, omologa del tribunale di Brindisi del 19 settembre 1972, B.U.S.C. n. 611/120976.

Brindisi, 9 giugno 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A07458

DECRETO 10 giugno 2003.

Sostituzione del liquidatore della «Società cooperativa edilizia Stella del Mare - società cooperativa a responsabilità limitata», in Porto Levante di Donada.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regola-

mento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il verbale d'assemblea straordinaria del 16 dicembre 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la «Società cooperativa edilizia Stella del Mare» società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in 45014 Porto Levante di Donada (Rovigo), è stata sciolta ed il sig. Sturaro Giuseppe, ne è stato nominato liquidatore;

Visto il verbale in data 11 gennaio 2001 ed il successivo accertamento del 1° ottobre 2002, con i quali l'ispettore ha fatto presente che la liquidazione si trovava nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 19 marzo 2003;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del succitato liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Michele Panziera, Galleria San Giovanni, 12, int. 5 - 45021 Badia Polesine (Rovigo), è nominato liquidatore della «Società cooperativa edilizia Stella del Mare - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in 45014 Porto Levante di Donada (Rovigo), costituita per rogito notaio dott. Giorgio Stoppa il 24 dicembre 1981, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 16 dicembre 1997, in sostituzione del sig. Sturaro Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Rovigo, 10 giugno 2003

Il direttore reggente: DRAGO

03A07505

DECRETO 10 giugno 2003.

Sostituzione del liquidatore della «Società cooperativa edilizia Domini - società cooperativa a responsabilità limitata», in Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317. che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il verbale d'assemblea straordinaria del 2 ottobre 1998 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la «Società cooperativa edilizia Domini società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in 45100 Rovigo, è stata sciolta ed il sig. Sturaro Giuseppe, ne è stato nominato liquidatore;

Visto il verbale in data 2 dicembre 2000 ed il successivo accertamento del 17 ottobre 2002, con i quali l'ispettore ha fatto presente che la liquidazione si trovava nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 19 marzo 2003;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del succitato liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Michele Panziera, Galleria San Giovanni, 12, int. 5 - 45021 Badia Polesine (Rovigo), è nominato liquidatore della «Società cooperativa edilizia Domini - società cooperativa a responsabilita limitata» con sede in 45100 Rovigo, costituita per rogito notaio dott. Lidio Schiavi il 10 ottobre 1979, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 2 ottobre 1998, in sostituzione del sig. Sturaro Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Rovigo, 10 giugno 2003

Il direttore reggente: DRAGO

03A07506

DECRETO 10 giugno 2003.

Sostituzione del liquidatore della «Società cooperativa edilizia San Pio X - società cooperativa a responsabilità limitata», in Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il verbale d'assemblea straordinaria del 23 aprile 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la «Società cooperativa edilizia San Pio X società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in 45100 Rovigo, è stata sciolta ed il sig. Sturaro Giuseppe, ne è stato nominato liquidatore;

Visto il verbale in data 14 dicembre 2000 ed il successivo accertamento dell'8 ottobre 2002, con i quali l'ispettore ha fatto presente che la liquidazione si trovava nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 19 marzo 2003;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del succitato liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile.

Decreta:

Il dott. Michele Panziera, Galleria San Giovanni, 12, int. 5 - 45021 Badia Polesine (Rovigo), è nominato liquidatore della «Società cooperativa edilizia San Pio X - società cooperativa a responsabilita limitata» con sede in 45100 Rovigo, costituita per rogito notaio dott. Claudio Gabinio il 20 novembre 1985, già posta in liquidazione ex art 2448, codice civile dal 23 aprile 1997, in sostituzione del sig. Sturaro Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Rovigo, 10 giugno 2003

Il direttore reggente: DRAGO

03A07507

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Gargano TUR - Società cooperativa a r.l.», in Vico del Gargano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli Enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa «Gargano TUR - Società Cooperativa a r.l.» con sede in Vico del Gargano (Foggia), costituita in data 21 maggio 1985, con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Gentile di Rodi Garganico, n. REA 164347, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il dott. Gianni Paolo Buccarella, nato a Foggia il 7 aprile 1950, ivi residente in via S. Lorenzo n. 7, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07478

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Agrisole - Società cooperativa tra produttori ed operatori agricoli a r.l.», in Troia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli Enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa «Agrisole - Società cooperativa tra produttori ed operatori agricoli a r.l.» con sede in Troia (Foggia), costituita in data 28 febbraio 1986, con atto a rogito del notaio dott. Emma La Monaca di San Severo, n. REA 138408, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il dott. Gianni Paolo Buccarella, nato a Foggia il 7 aprile 1950, ivi residente, via S. Lorenzo n. 7, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07479

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Pacudaunia - Società cooperativa a r.l.», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislvo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pacudaunia - Società cooperativa a r.l.» con sede in Foggia, costituita in data 1º aprile 1985 con atto a rogito del notaio dott. Lorenzo Carusillo di Foggia, n. REA 135700, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Gianni Paolo Buccarella, nato a Foggia il 7 aprile 1950, con studio in Foggia, via S. Lorenzo n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07480

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Agri Latina 2 - Coop. a r.l.», in Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agri Latina 2 - Coop. a r.l.» con sede in Latina, costituita in data 12 agosto 1986 con atto a rogito del notaio dott. Raffaella Mandato di Latina, n. REA 81428, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Nicola Calandrini nato a Latina il 5 novembre 1966, con studio in Latina Scalo via della Stazione 261, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07504

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa Agricola Terra Viva a responsabilità limitata», in Casalvecchio di Puglia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Agricola Terra Viva a responsabilità limitata», con sede in Casalvecchio di Puglia (Foggia), costituita in data 28 febbraio 1994 con atto a rogito del notaio dott.ssa Alba Mazzeo di Foggia, REA n. 162898, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Vincenzo Piccirillo, nato a Lucera (Foggia) l'8 maggio 1955, con residenza in Foggia, via Vittorio Veneto n. 62, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07509

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Compagnia cooperativa a r.l.», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Compagnia cooperativa a r. l.», con sede in Foggia, costituita in data 23 maggio 1994 con atto a rogito del notaio dott. Michele Augelli di Foggia, REA n. 164572, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Gianni Paolo Buccarella, nato a Foggia il 7 aprile 1950, ivi residente in via S. Lorenzo n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07510

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Stokis - Società cooperativa produzione e lavoro a r.l.», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Stokis - Società cooperativa produzione e lavoro a r.l.», con sede in Foggia, costituita in data 21 maggio 1998 con atto a rogito del notaio dott.ssa Orfina Scrocco di Lucera (Foggia) REA n. 211647, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giuseppe Laurino, nato a San Severo (Foggia) il 29 marzo 1968, ivi residente in via Villa Glori n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07512

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Delle Vittorie 2 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Delle Vittorie 2 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 25 febbraio 1998 con atto a rogito del notaio dott. Ettore Rizzo di Roma, REA n. 655298, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il sig. Roberto Baiocchini, nato a Roma, il 12 novembre 1925, con residenza in Roma via Sannio n. 79, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07513

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «CO.VE.M.I. - Consorzio del vero marrone italiano», in Marradi, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.VE.M.I. - Consorzio del vero marrone italiano», con sede in Marradi (Firenze), costituita in data 6 maggio 1976 con atto a rogito del notaio dott. Edilio Ritzu di Firenze, REA n. 259983, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Daniele Fico, nato a Napoli il 24 aprile 1996, con studio in Firenze, viale F. Redi n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07514

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Edilizia Smeraldo Società cooperativa a r.l.», in Beinasco, e nomina del commissario liquidatore,

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina d commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Edilizia Smeraldo Società cooperativa a r.l.», con sede in Beinasco (Torino), costituita in data 6 novembre 1989, con atto a rogito del notaio dott. Antonio Reviglioni di Torino, n. REA 740563, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544, codice civile e il dott. Paolo Testa, nato a Torino il 10 luglio 1963, con residenza in Torino, via San Domenico, 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07611

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Sercoop - Società cooperativa a r.l.», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sercoop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Foggia, costituita in data 27 febbraio 1985, con atto a rogito del notaio dott. Marino Stelio di Foggia, n. REA 135739, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Vincenzo Piccirillo, nato a Lucera (Foggia) l'8 maggio 1955, con residenza in Foggia, via Vittorio Veneto n. 62, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07612

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Arca Società cooperativa a r.l.», in Ceglie Messapica, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Arca Società cooperativa a r.l.», con sede in Ceglie Messapica (Brindisi), costituita in data 10 febbraio 1997, con atto a rogito del notaio dott. Carrabba Achille Antonio di Ostuni (Brindisi), n. REA 99784, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Vitantonio Taddeo, nato a San Vito dei Normanni (Brindisi) il 5 agosto 1946, ed ivi residente in viale della Pace n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07613

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Agritalia - Società cooperativa a r.l.», in Stornara, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Agritalia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Stornara (Foggia), costituita in data 30 ottobre 1985, con atto a rogito del notaio dott. Alfonso Amorosa di Foggia, n. REA 137205, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Alfonso Russo, nato a Grosseto il 5 febbraio 1968, con studio in Foggia, via Piave n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07614

DECRETO 3 giugno 2003.

Utilizzo dello stanziamento di € 10.329.137,98 (lire venti miliardi), di cui alla legge n. 266/1999, per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia.

IL VICE MINISTRO

Visto l'art. 8, della legge 28 luglio 1999, n. 266, recante «Utilizzo nel triennio 1999-2001 delle giacenze sul Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49» ed in particolare il comma 1, lettera *c)*;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale n. 34786 del 3 maggio 2000 con cui si istituisce nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, nell'ambito del «Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive» ora «Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione», il capitolo 7450 per «Somme da destinare a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed, in particolare, l'art. 12, secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «disposizioni in materia di commercio estero», ed in particolare l'art. 25 dello stesso a norma del quale dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo viene attribuita alla Simest S.p.a.;

Visto l'art. 20 dello stesso decreto legislativo n. 143/1998 che introduce modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione della partecipazione della Simest S.p.a. a societá ed imprese all'estero;

Visto l'art. 2, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nel quale si prevede che alle operazioni poste in essere dalla Finest S.p.a. possa partecipare, per quote aggiuntive, la Simest S.p.a., essendo in tal caso elevato il limite del finanziamento complessivo al 40% del capitale sociale dell'impresa estera;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della Simest, con cui è stata valutata positivamente la proposta avanzata dal Ministero del commercio con l'estero di affidare alla società la gestione di un Fondo per sostenere gli investimenti delle Piccole e medie imprese italiane nella Repubblica Federale Jugoslava;

Visto il regolamento UE n. 2488 del 10 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 14 novembre 2000, con cui si limita l'embargo economico e finanziario nei confronti della Repubblica Federale Jugoslava;

Visto l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto del quale il Ministero delle attività produttive è autorizzato a costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal C.I.P.E., tra le altre, per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nella Repubblica Federale di Jugoslavia, nonchè il decreto ministeriale n. 392 del 4 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 2003;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2003, che ha modificato la delibera n. 149/2000 per estendere all'Albania, alla Bosnia ed alla Macedonia il sostegno agli investimenti delle piccole e medie imprese italiane;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001 concernente l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle attività produttive on. Adolfo Urso, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro con decreto 2 ottobre 2001, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge n. 400/1988;

Ritenuta la necessità di riconsiderare le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 31 gennaio 2001 e nel decreto n. 293 del 19 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intendono per:

Fondo: il fondo rotativo pari a € 10.329.137,98 (Lire 20 miliardi) attribuiti, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 34786 del 3 maggio 2000, al Ministero del commercio con l'estero (cap. 7450 - Servizio coordinamento strumenti e studi per l'internazionalizzazione delle imprese) e trasferiti alla Simest S.p.a., con il decreto ministeriale 31 gennaio 2001 per le finalità qui stabilite;

Soggetti destinatari e investimento: piccole e medie imprese italiane che acquisiscono capitale di rischio in società miste costituite o da costituire nella Repubblica Federale Jugoslava (ora Stato di Serbia e Montenegro), in Albania, in Bosnia e in Macedonia;

Piccole e medie imprese (PMI): imprese, di ogni settore produttivo, che rientrano nei parametri di cui all'Allegato 1 del regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee legge n. 10/33 del 13 gennaio 2001);

Intervento: acquisizione da parte della Simest S.p.a., a valere sul fondo rotativo, in nome e per conto del Ministero, Dipartimento per l'internazionalizzazione, fino al ventiquattro per cento del capitale di rischio dell'investimento e per un importo non superiore ad € 500.000;

Intervento Simest S.p.a.: acquisizione, da parte di Simest S.p.a., in nome e per conto proprio, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 100/1990 e successive modificazioni, di quote di capitale dell'Investimento;

Intervento Finest S.p.a.: acquisizione, da parte di Finest S.p.a., in nome e per conto proprio, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 19/1991 e successive modificazioni, di quote di capitale dell'Investimento;

Comitato: il Comitato di indirizzo e rendicontazione di cui al successivo art. 5;

Ministero: Ministero delle attività produttive;

Soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, cui è stata attribuita la gestione degli interventi agevolativi finanziati con le disponibilità dei fondi presso di essa trasferiti, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Art. 2.

Fondo rotativo

1. La somma di € 10.329.137,98 (lire 20 miliardi), che costituisce il fondo rotativo, è a disposizione del soggetto gestore, affinchè la impieghi per gli interventi.

2. Affluiscono al fondo rotativo tutti i proventi derivanti dagli impieghi della somna di cui al comma precedente e le somme derivanti dalla cessione delle partecipazioni, secondo quanto previsto dall'art. 7.

Art. 3.

Finalità e campo di applicazione

1. L'intervento realizzato con il fondo rotativo di cui all'articolo precedente è aggiuntivo rispetto all'intervento Simest S.p.a. e/o Finest S.p.a.

2. L'intervento sommato a quello Simest S.p.a. e/o Finest S.p.a. non può essere superiore alla quota dell'investimento complessivo che fa capo ai soci italiani.

Art. 4.

Richieste di intervento

1. Le richieste di intervento devono essere presentate alla Simest, che le istruisce, e devono contenere la dichiarazione di piena conoscenza del funzionamento del fondo.

2. Entro trenta giorni dalla data delle delibere del Consiglio di amministrazione della Simest S.p.a. e/o della Finest S.p.a. sugli interventi di loro competenza, ovvero, se queste sono state già adottate, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di intervento, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato, che le esaminerà alla prima riunione utile.

Art. 5.

Comitato di indirizzo e rendicontazione

È costituito, presso il Ministero, un Comitato di indirizzo e rendicontazione la cui composizione ed i cui compiti saranno regolati con successivo apposito

decreto. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto restano operativi i decreti del 31 gennaio 2001 e del 19 aprile 2001, citati nelle premesse.

Art. 6.

Modalità di acquisizione, gestione e cessione delle partecipazioni

1. Il prezzo di cessione delle partecipazioni relative all'intervento, entro otto anni dall'acquisizione, è determinato con gli stessi criteri generali relativi alle cessioni delle partecipazioni effettuate ai sensi della legge n. 100/1990.

2. Alle società destinatarie non possono essere richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di riacquisto.

3. In considerazione del carattere essenzialmente promozionale del fondo rotativo, il Comitato, fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, può adottare strumenti contrattuali di contenuto simile a quello che caratterizza l'intervento Simest S.p.a. Tuttavia, qualora sulle azioni o sulle quote deliberi la costituzione di diritti di usufrutto o diritti analoghi, il rendimento convenuto non può essere inferiore al tasso di riferimento.

Art. 7.

Competenze del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore, oltre a curare la massima diffusione dei contenuti del presente decreto e delle direttive del Comitato, anche con mezzi mediatici provvede all'istruttoria delle domande di intervento ed effettua, in nome e per conto del Ministero, tutte le operazioni necessarie per realizzare quanto previsto dal precedente art. 3.

2. Predispone il rendiconto annuale del fondo rotativo, di cui tiene la contabilità.

Art. 8.

Rapporti Ministero - Simest

1. I rapporti fra il Ministero e il soggetto gestore sono regolati da atto aggiuntivo alla convenzione in data 17 dicembre 2002 e successive integrazioni.

2. I corrispettivi del soggetto gestore, determinati in base agli standard internazionali sono a carico del fondo rotativo.

Art. 9.

Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 giugno 2003

Il Vice Ministro: URSO

03A07680

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 febbraio 2003.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per le unità da adibire alla pesca oceanica.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2792 del Consiglio del 17 dicembre 1999;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2002 e successive modifiche che definisce le modalità di attuazione delle misure di «costruzione di nuove navi» e di «ammodernamento di navi esistenti»;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento (CE) 2792, il quale stabilisce che gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta sono autorizzati qualora gli Stati membri assicurino che l'entrata di nuove capacità con aiuti pubblici sia compensata da un ritiro senza aiuti pubblici che sia almeno uguale alla nuova capacità introdotta nei segmenti;

Considerato che l'Italia intende finanziarie nuove unità oceaniche sino alla concorrenza del naviglio ritirato senza aiuti pubblici e sino alla concorrenza della capienza espressa in termini di G.T. e alla disponibilità di risorse finanziarie assegnate;

Considerato che la flotta oceanica italiana risulta fortemente sottodimensionata rispetto alle potenzialità di pesca derivanti dagli accordi comunitari e privati attualmente esistenti e dalla capacità prevista dall'attuale POP IV;

Vista la necessità di recuperare un'adeguata dimensione del preesistente segmento oceanico anche per sostenere la competizione internazionale, nonché di provvedere all'alleggerimento del deficit alimentare e valutario;

Considerato che l'Amministrazione italiana intende muoversi con le linee dell'art. 33 del Trattato che, tra l'altro, pone tra gli obiettivi le esigenze di favorire l'ampliamento delle fonti di approvvigionamento tramite

l'aumento delle possibilità di pesca in acque extracomunitarie e lo sviluppo delle possibilità di pesca in acque di Paesi terzi;

Considerato che, per quanto sopra esposto a fronte di nuove costruzioni di navi oceaniche non può essere offerto un ritiro di pari stazza e potenza motore, in considerazione dell'esigua dimensione della flotta;

Vista la necessità di far fronte a reiterate richieste in tal senso da parte degli armatori interessati al segmento oceanico;

Considerato ancora che ricorrono i presupposti per la riapertura dei termini di presentazione delle domande riferite esclusivamente alla flotta oceanica ricadente nel segmento 4HB;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del Regolamento (CE) n. 2792/99, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere, senza obbligo di offerta in ritiro di naviglio equivalente, un contributo per nuove costruzioni da adibire alla pesca oceanica nei limiti attualmente disponibili nel segmento 4HB della capienza di tonnellate di stazza (T.S.L. 2.303,17) e di potenza motore (HP 6.240) pari a (KW 4.589), nonché delle risorse finanziarie residue assegnate alle singole regioni.

Per la presentazione delle predette domande, redatte in carta semplice e secondo il modello «allegato n. 1» indicato nel decreto ministeriale 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2002, è fissato il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Per le ulteriori condizioni resta fermo quant'altro indicato nel decreto ministeriale 15 marzo 2002 già più volte citato.

Art. 2.

Ai fini della graduatoria, fermo restando il disposto dell'art. 1, sarà data precedenza alle istanze inoltrate dagli armatori che offrono in ritiro naviglio da pesca dello stesso segmento o segmento eccedentario di cui alla tabella «A» del decreto ministeriale 15 marzo 2002.

Art. 3.

A parità di condizione l'eventuale offerta da parte degli armatori di un tasso di partecipazione finanziaria superiore ai massimali di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/99 è criterio preferenziale ai fini della graduatoria di cui all'art. 2.

Art. 4.

Le domande relative alle barche adibite alla pesca oceanica, pervenute ai sensi del bando di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2002 e successive modifiche, alla data del 26 giugno 2002 e non ammesse a finanziamento, sono ritenute valide, ai fini della graduatoria di cui al precedente art. 2 e 3, con richiesta, in carta semplice, di attivazione dettagliando l'offerta di ritiro e il tasso di partecipazione finanziaria.

Art. 5.

Il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 18 settembre 2002 è prorogato alla data del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà sottoposto all'organo di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 379

03A07606

DECRETO 25 marzo 2003.

Modifiche al decreto 10 febbraio 2003, relativo alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per nuove unità da adibire alla pesca oceanica.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge n. 29/1993 e successive modifiche;

Visto il decreto del 10 febbraio 2003 in corso di pubblicazione, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere, senza obbligo di offerte in ritiro di naviglio equivalente, un contributo per le nuove costruzioni da adibire alla pesca oceanica;

Visto il Reg. 2369/2002 che fissa le condizioni relative agli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e per l'ammodernamento dei pescherecci;

Considerato che da un riesame delle capienze disponibili per tale segmento è risultato una disponibilità inferiore in termine di stazza e di potenza motore rispettivamente di TSL 370,52 e HP 1.100;

Decreta:

Art. 1.

La capienza disponibile di cui all'art. 1 del citato decreto del 10 febbraio 2003 è ridotta nei seguenti ter-

mini - TSL 1.932,65 pari a GT 2467 in luogo di TSL 2.303,17 (2.303,17 - 370,52 = 1932,65) e - hp 5.140 pari a KW 3.780, in luogo di 6.240 (6.240 - 1.100 = 5.140).

Art. 2.

Gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta sono concessi soltanto per i pescherecci fino a 400 GT, come previsto dall'art. 9, lettera *b)*, del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2003

Il Sottosegretario di Stato con delega alla pesca
SCARPA BONAZZA BUORA

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 384

03A07607

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 maggio 2003.

Riconoscimento in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Maria Cristina Pascerini, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 12 maggio 2003, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Filosofía», rilasciato il 16 ottobre 2000 dal rettore dell'Università Complutense di Madrid;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica», rilasciato il 16 marzo 2001 dal direttore dell'Istituto di scienze dell'educazione - Università Complutense di Madrid, posseduto da:

cognome: Pascerini;

nome: Maria Cristina;

nata a: Bologna l'8 aprile 1972;

cittadinanza comunitaria (italiana),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 36/A «Filosofia, Psicologia e Scienze dell'educazione».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 maggio 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A07532

DECRETO 16 giugno 2003.

Autorizzazione all'Istituto «IFREP - Istituto di formazione e ricerca per educatori e psicoterapeuti - Scuola di specializzazione in psicologia clinica» a trasferire i corsi di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Cagliari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001.

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998 con il quale l'Istituto «IFREP - Istituto di formazione e ricerca per educatori e psicoterapeuti - Scuola di specializzazione in psicologia clinica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia presso la sede periferica di Roma, Cagliari e Venezia;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale al predetto istituto è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento alle disposizioni del titolo II del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il suindicato istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento per la sede periferica di Cagliari in via Tiziano n. 72;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 7 marzo 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 7 maggio 2003 trasmessa con nota n. 370 dell'8 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «IFREP - Istituto di formazione e ricerca per educatori e psicoterapeuti - Scuola di specializzazione in psicologia clinica» abilitato con decreto in data 20 marzo 1998, ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Cagliari corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede in via Tiziano n. 72.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A07615

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 17 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 19 maggio 2003, prot. 171317, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliari per quanto concerne l'accettazione delle note e di irregolare funzionamento, parzialmente garantito, del servizio di ispezioni ipotecarie dell'ufficio provinciale di Latina;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi allo sciopero effettuato dal personale, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi ai servizi di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente, il quale con nota n. 353/UG del 28 maggio 2003 esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle drezioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare e mancato funzionamento del sottoindicato Ufficio è accertato come segue: per il giorno 19 maggio 2003, mancato funzionamento per sospensione delle attività connesse ai servizi di pubblicità immobiliare.

Regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2003

Il direttore regionale: CESARO

03A07616

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 23 maggio 2003.

Approvazione della proposta di vincolo sulla parte alta del comune di Parzanica. (Deliberazione n. VII/13116).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I, sulla protezione delle bellezze naturali e in particolare gli articoli 139, 140, 141;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge n. 1497/1939 ora ricompresa nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II capo I;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che il dirigente della U.O. proponente riferisce che la commissione provinciale di Bergamo per la tutela delle bellezze naturali con verbale n. 1 del 22 novembre 2002 ha deliberato di proporre per l'inserimento nell'elenco relativo alla provincia di Bergamo di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I e per il conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area ubicata nel comune di Parzanica ricadente nell'ambito territoriale perimetrato come segue: partendo dal punto in cui la strada provinciale n. 78 proveniente da Vigolo incontra il confine comunale, percorrendo lo stesso in senso orario, passando per il monte Soresano, monte Cremona, monte Mandolino, punta del Bert, monte Creò, sino ad incontrare il crinale, in prossimità della località Santissima, seguendo poi lo stesso sino ad incontrare la curva di livello degli 850 metri slm, proseguendo in senso orario sulla stessa curva, passando intorno a punta Castello, fino ad incontrare la curva di livello degli 800 metri slm, percorrendo la stessa, in senso orario, sino ad incontrare la strada che dall'abitato di Parzanica conduce a Fontanelle, da quel punto si scende lungo l'impluvio fino a raggiungere la strada provinciale 78, da qui, proseguendo sulla stessa in direzione Vigolo, ci si ricongiunge al punto di partenza;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione in data 21 gennaio 2002 del suddetto verbale n. 1 del 22 novembre 2001 all'albo pretorio, a cura del comune di Parzanica;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perché l'area, compresa tra i monti Soresano, Cremona, Mandolino, Creò, punta Santissima e la strada proveniente da Vigolo per Parzanica, costituisce il limite fisico e visibile dell'anfiteatro naturale del comune di Parzanica che si affaccia sul Sebino. Il territorio è prevalentemente destinato a prato con presenza di boschi ed è caratterizzato dalla presenza di elementi edilizi di valore storico e ambientale. Rappresenta pertanto un unico anfiteatro naturale di particolare rilevanza paesistico-ambientale visibile da più punti di vista accessibili al pubblico in un vasto ambito territoriale e costituisce, come tale, sfondo naturale di questa parte della sponda del lago d'Iseo percepibile sia da Montisola che dalla sponda bresciana dello stesso lago;

Considerato che la «individuazione e revisione di ambiti di tutela paesistica da sottoporre alla commissione provinciale per le Bellezze naturali» rientra tra i risultati di cui all'obiettivo gestionale 10.1.3.2 del PRS 2002;

Dato atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. Di inserire nell'elenco relativo alla provincia di Bergamo di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II capo I e per il conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area ubicata nel comune di Parzanica così delimitata:

Partendo dal punto in cui la strada provinciale n. 78 proveniente da Vigolo incontra il confine comunale, percorrendo lo stesso in senso orario, passando per il monte Soresano, monte Cremona, monte Mandolino, punta del Bert, monte Creò, sino ad incontrare il crinale, in prossimità della località Santissima, seguendo poi lo stesso sino ad incontrare la curva di livello degli 850 metri slm, proseguendo in senso orario sulla stessa curva, passando intorno a punta Castello, fino ad incontrare la curva di livello degli 800 metri slm, percorrendo la stessa, in senso orario, sino ad incontrare la strada che dall'abitato di Parzanica conduce a Fontanelle, da quel punto si scende lungo l'impluvio fino a raggiungere la strada provinciale 78, da qui, proseguendo sulla stessa in direzione Vigolo, ci si ricongiunge al punto di partenza.

2. Di considerare la planimetria riportante la cartografia dell'area assoggettata a tutela paesistico-ambientale quale parte integrante della presente deliberazione.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo n. 490/1999 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

4. Di inviare al sindaco del comune di Parzanica copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, contenente la presente deliberazione affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale per un periodo di tre mesi. Il comune stesso dovrà tenere a disposizione presso i propri uffici copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per libera visione al pubblico, come previsto dal comma 2 dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I.

Milano, 23 maggio 2003

Il segretario: SALA

Comune di Parzanica
Scala 1:10000
Perimetro ambito assoggettato a tutela
Ex D.Lgs 490/99 Titolo II, Capo I

PARZANICA

03A07608

DELIBERAZIONE 23 maggio 2003.

Approvazione della proposta di vincolo sulla «Piana di Balisio», in Ballabio. (Deliberazione n. VII/13117).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I, sulla protezione delle bellezze naturali, e in particolare gli articoli 139, 140, 141;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge n. 1497/1939 ora ricompresa nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che il dirigente della U.O. proponente riferisce che la commissione provinciale di Como per la tutela delle bellezze naturali con verbale n. 3 del 13 luglio 1990 ha deliberato di proporre per l'inserimento nell'elenco relativo alla provincia di Como di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 139 del, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I e per il conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area ubicata nel comune di Ballabio, perimetrata come segue:

a nord: il confine con il comune di Pasturo;

a est: il confine con il comune di Cremeno fino alla intersezione con l'isoipsa degli 800 m poi lungo la linea della stessa fino alla valle di Corna in lato sinistro, indi il confine est dei mappali 711-1892-714-718-719-722-725-726-729-1018;

a sud: il confine sud dei mappali 1018-1016-902; il confine est dei mappali 1013-1832-1837; il confine sud dei mappali 1837-1836; il confine est dei mappali 1005-1004 ; il confine sud del mappale 1004, indi il lato ovest della strada provinciale Lecco-Taceno fino all'intersezione con il lato nord del mappale 846; il lato esterno alla zona di vincolo dei mappali 737-739-744-859-864-865-753; indi la strada consorziale Cabratec fino al limite sud del mappale 783 proseguendo lungo il lato sud-ovest del mappale 783;

a ovest: la linea dei 700 m, coincidente con il margine ovest dei prati di Cabratec fino all'intersezione con la val Frasna, indi la sponda sinistra del torrente Frasna fino all'incrocio con l'isoipsa degli 800 m poi lungo stessa fino a congiungersi con il confine comunale;

Preso atto che il comune di Ballabio ora ricade nel territorio della provincia di Lecco;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione in data 26 settembre 1990 del suddetto verbale n. 3 del 13 luglio 1990 all'albo pretorio, a cura del comune di Ballabio;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico in quanto di rilevante valore paesaggistico e naturalistico per la persistenza di precipui caratteri geomorfologici connessi alla formazione del sistema vallivo della Valsassina, che nel colle di Balisio ha la sua «Porta» d'accesso;

Considerato che la «individuazione e revisione di ambiti di tutela paesistica da sottoporre alla commissione provinciale per le Bellezze naturali» rientra tra i risultati di cui all'obiettivo gestionale 10.1.3.2 del PRS 2002;

Dato atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. Di inserire nell'elenco relativo alla provincia di Lecco di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II capo I e per il conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area ubicata nel comune di Ballabio così delimitata:

a nord: il confine con il comune di Pasturo;

a est: il confine con il comune di Cremeno fino alla intersezione con l'isoipsa 800 m, poi lungo la linea della stessa fino alla valle di Corna in lato sinistro, indi il confine est dei mappali 711-1892-714-718-719-722-725-726-729-1018;

a sud: il confine sud dei mappali 1018-1016-902; il confine est dei mappali 1013-1832- 1837; il confine sud dei mappali 1837-1836; il confine est dei mappali 1005-1004; il confine sud del mappale 1004, indi il lato ovest della strada provinciale Lecco-Taceno fino all'intersezione con il lato nord del mappale 846; il lato esterno alla zona di vincolo dei mappali 737-739-744-859-864-865-753; indi la strada consorsorziale Cabratec fino al limite sud del mappale 783 proseguendo lungo il lato sud-ovest del mappale 783;

a ovest: la linea dei 700 m, coincidente con il margine ovest dei prati di Cabratec fino all'intersezione con la val Frasna, indi la sponda sinistra del torrente Frasna fino all'incrocio con l'isoipsa degli 800 m poi lungo la stessa fino a congiungersi con il confine comunale.

2. Di considerare la planimetria riportante l'individuazione cartografica dell'area assoggettata a tutela paesistico-ambientale, quale parte integrante della presente deliberazione.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo n. 490/1999, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

4. Di inviare al sindaco del comune di Ballabio copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, contenente la presente deliberazione affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale per un periodo di tre mesi. Il comune dovrà tenere a disposizione presso i propri uffici per libera visione al pubblico, copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, come previsto dal comma 2 dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I.

Milano, 23 maggio 2003

Il segretario: SALA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dispense di notai per limiti di età

Con decreti dirigenziali del 20 maggio 2003, vistati dalla ragioneria in data 10 giugno 2003, i sottoindicati notai sono stati dispensati per limiti di età:

Fiecconi Alessandro, nato a Jesi (Ancona) il 6 settembre 1928, notaio residente nel comune di Bergamo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 6 settembre 2003;

Berera Teodoro, nato a Premana (Como) il 7 settembre 1928, notaio residente nel comune di Lecco, d.n. Como, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 7 settembre 2003;

Loyola Amilcare, nato in Arce (Frosinone) l'8 settembre 1928, notaio residente nel comune di Isola del Liri, d.n. Cassino, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'8 settembre 2003;

Insabella Rosario, nato a Leonforte (Enna) il 12 settembre 1928, notaio residente nel comune di Almese, d.n. Torino, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 12 settembre 2003;

Barca Mauro, nato a Roma il 14 settembre 1928, notaio residente nel comune di Brescia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 14 settembre 2003;

Purpura Adriana, nata a Palermo il 16 settembre 1928, notaio residente nel comune di Palermo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 16 settembre 2003;

Sica Salvatore, nato a Marano di Napoli (Napoli) l'8 ottobre 1928, notaio residente nel comune di Marano di Napoli, d.n. Napoli, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'8 ottobre 2003;

Iannella Mario, nato a Torrecuso (Benevento) il 15 ottobre 1928, notaio residente nel comune di Benevento, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 15 ottobre 2003;

Trerotoli Mario, nato a Firenze il 21 ottobre 1928, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 21 ottobre 2003;

Astuti Vincenzo, nato a Catania il 31 ottobre 1928, notaio residente nel comune di Catania, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 31 ottobre 2003;

del Greco Eduardo, nato ad Aversa (Caserta) il 31 ottobre 1928, notaio residente nel comune di Genova, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 31 ottobre 2003;

Averoldi Giulio Antonio, nato a Brescia il 2 novembre 1928, notaio residente nel comune di Brescia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 2 novembre 2003;

Ivanissevich Pina, nata a Castellammare di Stabia (Napoli) il 15 novembre 1928, notaio residente nel comune di Venezia-Mestre, d.n. Venezia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 15 novembre 2003;

Licenziati Enrico, nato a Napoli il 25 novembre 1928, notaio residente nel comune di Napoli, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 25 novembre 2003;

Sabattini Decio Francesco, nato a Sogliano al Rubicone (Forlì) il 3 dicembre 1928, notaio residente nel comune di Cesena, d.n. Forlì, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 3 dicembre 2003;

Giuratrabocchetti Consalvo, nato a Maschito (Potenza) il 7 dicembre 1928, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, d.n. Potenza, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 7 dicembre 2003;

Coccioli Mario, nato a Ferrara il 28 dicembre 1928, notaio residente nel comune di Comacchio, d.n. Ferrara, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 28 dicembre 2003.

03A07552

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 24 giugno 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1565
Yen giapponese	136,33
Corona danese	7,4254
Lira Sterlina	0,69400
Corona svedese	9,1450
Franco svizzero	1,5317
Corona islandese	87,33
Corona norvegese	8,1690
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,58493
Corona ceca	31,530
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,54
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6500
Lira maltese	0,4273
Zloty polacco	4,4620
Leu romeno	37880
Tallero sloveno	233,8750
Corona slovacca	41,774
Lira turca	1666000
Dollaro australiano	1,7381
Dollaro canadese	1,5676
Dollaro di Hong Kong	9,0190
Dollaro neozelandese	1,9726
Dollaro di Singapore	2,0122
Won sudcoreano	1379,13
Rand sudafricano	9,1180

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A07844

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specilità medicinale per uso umano «Pentastarch»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 780 del 27 maggio 2003

Specialità medicinale: PENTASTARCH.

Titolare AIC: Baxter S.p.a. Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera CIPE 1° febbraio 2001:

6% 1 sacca in plastica da 250 ml - A.I.C. n. 035689013/M (in base 10), 1214KP (in base 32) - Classe C;

6% 1 sacca in plastica da 500 ml - A.I.C. n. 035689025/M (in base 10), 1214L1 (in base 32) - Classe C;

10% 1 sacca in plastica da 250 ml - A.I.C. n. 035689037/M (in base 10), 1214LF (in base 32) - Classe C;

10% 1 sacca in plastica da 500 ml - A.I.C. n. 035689049/M (in base 10), 1214LT (in base 32) - Classe C.

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa.

Composizione:

PENTASTARCH 6%, ogni 1000 ml di soluzione contengono:

poli (0-2-idrossietil) amidopeso molecolare medio di 200.000 Dalton; grado di sostituzione molare di 0,5 60,0 g;

sodio cloruro 9,0 g, osmolarità 308 mOsm/l, pressione osmotica colloidale 36 mmhg, PH 3,5 - 6,5, Na^- 154 mmol/l, Cl- 154 mmol/l;

PENTASTARCH 10%, ogni 1000 ml di soluzione contengono:

poli (0-2-Idrossietil) amidopeso molecolare medio di 200.000 Dalton; grado di sostituzione molare di 0,5 100,0 g;

sodio cloruro 9,0 g, osmolarità 308 mOsm/I, pressione osmotica colloidale 90 mmhg, PH 3,5 - 6,5, Na^+ 154 mmol/l, Cl - 154 mmol/l.

Eccipienti: sodio idrossido, acido cloridrico per la correzione del PH, acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura:

uso riservato agli ospedali e case di cura, vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutche:

PENTASTARCH 6%.

Ripristino del volume nelle terapie dalla media alla moderata ipovolemia e dello shock correlate a operazioni chirurgiche, traumi, infezioni e ferite ed emodiluizione normovolemica acuta.

La soluzione non può essere utilizzata come sostituto sia del sangue che del plasma.

PENTASTARCH 10%.

Ripristino del volume nelle terapie di grave ipovolemia e dello shock, quando la terapia di primo soccorso fosse risultata insufficiente. La soluzione non può essere utilizzata come sostituto sia del sangue che del plasma.

Produzione controllo e rilascio del lotti: Baxter S.A. Boulevard Rene Branquart 80, B-7860 Lessines Belgio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07314

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Tamobloc».

Estratto provvedimento UPC/II/1377 del 16 maggio 2003

Specialità medicinale «TAMOBLOC».

Confezioni:

033534013 - 3 compresse 2,5 mg;
033534025 - 6 compresse 2,5 mg;
033534037 - 6 compresse 2,5 mg con contenitore;
033534049 - 12 compresse 2,5 mg;
033534052 - 18 compresse 2,5 mg;
033534064 - 3 compresse 5 mg;
033534076 - 6 compresse 5 mg;
033534088 - 6 compresse 5 mg con contenitore;
033534090 - 12 compresse 5 mg;
033534102 - 18 compresse 5 mg;
033534114/M - «Rapimelt» 1 strip - 2 compresse;
033534126/M - «Rapimelt» 1 strip - 6 compresse;
033534138/M - «Rapimelt 2 strip - 6 compresse;
033534140/M - «Rapimelt» 1 strip - 2 compresse con contenitore;
033534153/M - «Rapimelt» 1 strip - 6 compresse con contenitore.

Titolare A.I.C.: Zeneca Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0128/001-003/W010.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto belle caratteristiche bel probotto nelle sezioni 1,2,4.2,4.3,4.4,4.5,4.7,4.8.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07303

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ponesta».

Estratto provvedimento UPC/II/1378 del 16 maggio 2003

Specialità medicinale «PONESTA».

Confezioni:

033533011 - 3 compresse 2,5 mg;
033533023 - 6 compresse 2,5 mg
033533035 - 6 compresse 2,5 mg con contenitore;
033533047 - 12 compresse 2,5 mg;
033533050 - 18 compresse 2,5 mg;
033533062 - 3 compresse 5 mg;
033533074 - 6 compresse 5 mg;
033533086 - 6 compresse 5 mg con contenitore;
033533098 - 12 compresse 5 mg;
033533100 - 18 compresse 5 mg;
033533112/M - «Rapimelt» 1 strip - 2 compresse;
033533124/M - «Rapimelt» 1 strip - 6 compresse;
033533136/M - «Rapimelt» 2 strip - 6 compresse;
033533148/M - «Rapimelt» 1 strip - 2 compresse con contenitore;
033533151/M - «Rapimelt» 1 strip - 6 compresse con contenitore.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0128/001-003/W010.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 1,2,4.2,4.3,4.4,4.5.4.7,4.8.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07302

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Globuren».

Estratto provvedimento UPC/II/1386 del 20 maggio 2003

Specialità medicinale: GLOBUREN.

Confezioni:

027296021 - 1 flac. 1 ml 2000 u/ml;

027296045 - 1 flac. 1 ml 4000 u 1 ml;

027296060 - 1 flac. 1 ml 10000 u/ml;

027296072 - 1 flac. 1000 u 0,5 ml;

027296146 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 1000ui;

027296159 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 2000ui;

027296161 - 1 sir pr tamp fosf 0,3 ml 3000ui;

027296173 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,4 ml 4000ui;

027296185 - 1 siringa pronta tam fosf 1 ml 10000ui;

027296197/M - 40000ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

027296209/M - 40000ui/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

027296211/M - 40000ui/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml;

027296223/M - 1 siringa preriempita da 9000ui/0,9 ml;

027296235/M - 1 siringa preriempita da 5000ui/0,5 ml;

027296247/M - 1 siringa preriempita da 6000ui/0,6 ml;

027296250/M - 1 siringa preriempita da 7000ui/0,7 ml;

027296262/M - 1 siringa preriempita da 8000ui/0,8 ml;

027296274/M - 6 siringhe preriempite da 500 ui/0,25 ml.

Titolare AIC: Janssen-Cilag GMBH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0138/001/W011; FR/H/003/04-13/W034.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto in seguito all'urgent safety restriction.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07308

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eselin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 318 del 9 giugno 2003

Specialità medicinale: ESELIN.

Società Abbott S.p.a., via Pontina Km 52 - 04010 Campoverde (Aprilia) (Latina).

Confezioni: 20 compresse 250 mg - A.I.C. n. 021545025.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinali «Eselin 20» compresse 250 mg, A.I.C. n. 021545025, prodotti anteriormente al 30 novembre 2001 data di pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 628 del 18 ottobre 2001 di cambio di titolarità intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni a partire dal 23 maggio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07631

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 319 del 9 giugno 2003

Specialità medicinali: AKINETON, ISOPTIN, RYTMOBETA, RYTMONORM.

Società Abbott S.p.a., via Pontina Km 52 - 04010 Campoverde (Aprilia) (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali Akineton 60 compresse 2 mg - A.I.C. n. 028330013, Akineton 50 compresse a rilascio prolungato 4 mg - A.I.C. n. 028330037, Isoptin 30 confetti 40 mg - A.I.C. n. 020609018, Isoptin 30 compresse divisibili 80 mg - A.I.C. n. 020609083, Isoptin Retard 30 compresse 120 mg - A.I.C. n. 020609044, Isoptin «PRESS» 30 compresse 240 mg - A.I.C. n. 020609069, Isoptin 5 fiale iv 5 mg/2 ml - A.I.C. n. 020609071, Rytmobeta 50 compresse 80 mg - A.I.C. n. 029528027, Rytmobeta 50 compresse 160 mg - A.I.C. n. 029528041, Rytmobeta 5 fiale 40 mg/4 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 029528054, Rytmonorm 30 compresse 150 mg - A.I.C. n. 024862017, Rytmonorm 30 compresse 300 mg - A.I.C. n. 024862029, Rytmonorm 60 compresse rivestite 150 mg A.I.C. n. 024862070, Rytmonorm 60 compresse rivestite 300 mg A.I.C. n. 024862082, Rytmonorm iv 5 fiale 70 mg/20 ml - A.I.C. n. 024862031, Rytmonorm 28 capsule rilascio prolungato 325 mg A.I.C. n. 024862056, Rytmonorm 28 capsule rilascio prolungato 425 mg - A.I.C. n. 024862068, prodotti anteriormente al 30 novembre 2001 data di pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 626 del 18 ottobre 2001 di cambio di titolarità intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni a partire dal 23 maggio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 320 del 9 giugno 2003

Specialità medicinali: AKINETON, CARDIAZOL-PARACODINA, GOPTEN, NITROSYLON, PARACODINA, PARACODINA SCIROPPO, PROCORUM, SAMYR, TRANSMETIL.

Società Abbott S.p.a., via Pontina km 52 - 04010 Campoverde (Aprilia) (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Akineton» 5 fiale 5 mg/1 ml - A.I.C. n. 016479040, «Cardiazol-Paracodina» gocce 10 ml - A.I.C. n. 021473018, «Gopten» 14 capsule 2 mg - A.I.C. n. 028267019, «Gopten» 28 capsule 0,5 mg - A.I.C. n. 028267021, «Nitrosylon» «5» 15 sistemi transdermici 5 mg - A.I.C. n. 029029016, «Nitrosylon» «10» 15 sistemi transdermici 10 mg - A.I.C. n. 029029028, «Nitrosylon» «15» 15 sistemi transdermici 15 mg - A.I.C. n. 029029030, «Paracodina» gocce orali 15 g - A.I.C. n. 015960014, «Paracodina sciroppo» flacone sciroppo 100 g - A.I.C. n. 008096024, «Procorum» 50 compresse divisibili 50 mg - A.I.C. n. 025811011, «Procorum» 100 mg compresse a rilascio prolungato 30 cpr - A.I.C. n. 025811047, «Samyr» im iv 5 flac. liof. 200 mg + 5 f. solv. - A.I.C. n. 022865152, «Samyr» 20 compresse gastroresistenti 200 mg - A.I.C. n. 022865164, «Samyr» im iv 5 flac. liof. 400 mg + 5 f. solv. - A.I.C. n. 022865176, «Samyr» 20 compresse gastroresistenti 400 mg - A.I.C. n. 022865188, «Transmetil» 5 flac. liof. 500 mg + 5 f. solv. - A.I.C. n. 027898067, «Transmetil 10» compresse gastroresistenti 500 mg - A.I.C. n. 027898081, prodotti anteriormente al 30 novembre 2001 data di pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 627 del 18 ottobre 2001 di cambio di titolarità intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni a partire dal 23 maggio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07632 - 03A07610

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Zomig»

Estratto decreto UPC/R/10 del 16 maggio 2003

Specialità medicinale: ZOMIG.

Confezioni:

033345012/M - 3 compresse film rivestite 2,5 mg;

033345024/M - 6 compresse film rivestite 2,5 mg;

033345036/M - 6 compresse film rivestite 2,5 mg con contenitore;

033345048/M - 12 compresse film rivestite 2,5 mg;

033345051/M - 18 compresse film rivestite 2,5 mg;

033345063/M - 3 compresse film rivestite 5 mg;

033345075/M - 6 compresse film rivestite 5 mg;

033345087/M - 6 compresse film rivestite 5 mg con contenitore;

033345099/M- 12 compresse film rivestite 5 mg;

033345101/M - 18 compresse film rivestite 5 mg;

033345113/M - «Rapimelt» 1 strip 2 compresse con contenitore;

033345125/M - «Rapimelt» 1 strip 2 compresse;

033345137/M - «Rapimelt» 1 strip 6 compresse;

033345149/M- «Rapimelt» 1 strip 6 compresse con contenitore;

033345152/M - «Rapimelt» 2 strip 6 compresse.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/128/01-03/N1.

Tipo autorizzazione: rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per cinque anni dalla data di rinnovo europeo (7 marzo 2002).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche agli stampati.

I lotti già prodotti e con foglietti illustrativi non conformi a quanto disposto dal citato decreto, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07307

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Tamobloc».

Estratto decreto UPC/R/11 del 16 maggio 2003

Specialità: TAMOBLOC.

Confezioni:

033534013 - 3 compresse 2,5 mg;

033534025 - 6 compresse 2,5 mg;

033534037 - 6 compresse 2,5 mg con contenitore;

033534049 - 12 compresse 2,5 mg;

033534052 - 18 compresse 2,5 mg;

033534064 - 3 comprese 5 mg;

033534076 - 6 comprese 5 mg;

033534088 - 6 comprese 5 mg con contenitore;

033534090 - 12 comprese 5 mg;

033534102 - 18 comprese 5 mg;

033534114/M - «Rapimelt» 1 strip 2 compresse;

033534126/M - «Rapimelt» 1 strip 6 compresse;

033534138/M - «Rapimelt» 2 strip 6 compresse;

033534140/M - «Rapimelt» 1 strip 2 compresse con contenitore;

033534153/M - «Rapimelt» 1 strip 6 compresse con contenitore.

Titolare A.I.C.: Zeneca Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/197/01-04/N1.

Tipo autorizzazione: rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per cinque anni dalla data di rinnovo europeo (7 marzo 2002).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche agli stampati.

I lotti già prodotti e con foglietti illustrativi non conformi a quanto disposto dal citato decreto, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07306

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ponesta».

Estratto decreto UPC/R/12 del 16 maggio 2003

Specialità: PONESTA.

Confezioni:

033533011 - 3 compresse 2,5 mg;

033533023 - 6 compresse 2,5 mg;

033533035 - 6 compresse 2,5 mg con contenitore;

033533047 - 12 compresse 2,5 mg;

033533050 - 18 compresse 2,5 mg;

033533062 - 3 compresse 5 mg;

033533074 - 6 compresse 5 mg;

033533086 - 6 compresse 5 mg con contenitore;

033533098 - 12 compresse 5 mg;

033533100 - 18 compresse 5 mg;

033533112/M - «Rapimelt» 1 strip 2 compresse;

033533124/M - «Rapimelt» 1 strip 6 compresse;

033533136/M - «Rapimelt» 2 strip 6 compresse;

033533148/M - «Rapimelt» 1 strip 2 compresse con contenitore;

033533151/M - «Rapimelt» 1 strip 6 compresse con contenitore.

Titolare A.I.C: Simesa S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/197/01-04/N1.

Tipo autorizzazione: rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per cinque anni dalla data di rinnovo europeo (7 marzo 2002).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche agli stampati.

I lotti già prodotti e con foglietti illustrativi non conformi a quanto disposto dal citato decreto, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07305

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Femara».

Estratto decreto UPC/R/13 del 16 maggio 2003

Specialità «FEMARA».

Confezioni:

033242013/M - 30 compresse 2,5 mg;

033242025/M - 100 compresse 2,5 mg.

Titolare A.I.C.: Novartis S.p.A. numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/110/01/n1; FR/H/110/01/W15

Tipo autorizzazione: rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per cinque anni dalla data di rinnovo europeo (24 luglio 2001), ulteriore modifica della sezione 4.8 (effetti indesiderati) del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche agli stampati.

I lotti già prodotti e con foglietti illustrativi non conformi a quanto disposto dal citato decreto, non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto.

Decorrenza ed efficacia del decreto dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07304

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 765 del 24 marzo 2003 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Gonapeptyl Depot».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 115 del 20 maggio 2003, alla pag. 22 seconda colonna: dove è scritto:

1 siringa preriempita da 172 mg di polvere + 1 siringa preriempita da 1 ml di solvente da 3,75 mg;

A.I.C. n. 0335562014/M (in base 10), 11X8JY (in base 32);

3 siringhe preriempite da 172 mg di polvere + 3 siringhe preriempite da 1 ml di solvente da 3,75 mg;

A.I.C. n. 0335562026/M (in base 10), 11X8KB (in base 32);

leggasi:

1 siringa preriempita di polvere + 1 siringa preriempita da 1 ml di solvente da 3,75 mg - A.I.C. n. 035562014/M (in base 10), 11X8JY (in base 32);

3 siringhe preriempite di polvere + 3 siringhe preriempite da 1 ml di solvente da 3,75 mg - A.I.C. n. 035562026/M (in base 10), 11X8KB (in base 32);

dove è scritto:

destano 70;

leggasi:

destrano 70.

03A07681

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Casa Nostra - Soc. coop. a r.l.», in Lavello

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edilizia Casa Nostra - Soc. coop. a r.l.», numero posizione 81/85739, con sede in Lavello (Potenza) (costituita per rogito notaio Umberto Montano in data 3 marzo 1964, repertorio n. 19887) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A07459

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto AIC/UAC n. 765 del 24 marzo 2003 del Ministero della salute, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Gonapeptyl Depot"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 20 maggio 2003).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

a pag. 22, seconda colonna, al decimo capoverso, dove è scritto: «A.I.C. n. 0335562026/M (in base 10), *H*11X8KB (in base 32)», leggasi: «A.I.C. n. 0335562026/M (in base 10), 11X8KB (in base 32)»;

ed ancora, nel terz'ultimo capoverso, dove è scritto: «nella donna: riduzione preoperatoria della dimensione dei miomi *uteri* sintomatici ... », leggasi: «nella donna: riduzione preoperatoria della dimensione dei miomi *uterini* sintomatici ...».

03A07682

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501146/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo	Descrizione		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.